

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

150° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 3
2ª - Giustizia	» 6
3ª - Affari esteri	» 12
4ª - Difesa	» 20
6ª - Finanze e tesoro	» 30
7ª - Istruzione	» 33
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 36
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 40
10ª - Industria	» 44
11ª - Lavoro	» 54
12ª - Igiene e sanità	» 58
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 79

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 86
Caporalato	» 89

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 90
Mafia	» 94
Terrorismo in Italia	» 100

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 102
2ª - Giustizia - Pareri	» 106
6ª - Finanze e tesoro - Pareri	» 107
7ª - Istruzione - Pareri	» 108
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 109
11ª - Lavoro - Pareri	» 110
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 111

CONVOCAZIONI	Pag. 112
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01ª, 0044ª)

Il senatore **FIEROTTI** ringrazia il Presidente e la Commissione per aver accordato un rinvio della discussione sul procedimento di revisione costituzionale, su richiesta formulata anche per suo conto dal senatore **Perlingieri** nella seduta di ieri.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE PARLAMENTARE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
(A008 000, C01ª, 0007ª)

Il presidente **CORASANITI** avverte che domani, giovedì 11 maggio, alle ore 12, una rappresentanza della Commissione riceverà gli esponenti di alcuni comitati parlamentari della Federazione russa, in visita presso il Senato.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile 1995.

Il ministro **FRATTINI** auspica la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, annunciando proposte di modifica, da parte del Governo, inerenti a un fondo di perequazione per i compensi derivanti da incarichi extra-istituzionali dei magistrati am-

ministrativi e l'assegnazione specifica dei magistrati del Consiglio di Stato rispettivamente alle sezioni consultive e giurisdizionali.

Sulla procedura da seguire per l'esame degli emendamenti, e sul relativo termine di presentazione, intervengono quindi il senatore VIL-
LONE, la relatrice BRICCARELLO, i senatori PERLINGIERI e SPE-
RONI nonché il presidente CORASANITI.

Si conviene, infine, di fissare per domani, giovedì 11 marzo, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1623) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo

(Esame e rinvio)

Il relatore GUERZONI riferisce su alcune obiezioni rivolte al provvedimento in esame da parte di organizzazioni sindacali e di soggetti coinvolti nella normativa, concernenti in particolare la salvaguardia della specifica funzione di coordinamento devoluta alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge n. 400 del 1988, che potrebbe essere attenuata o compromessa ricorrendo a funzionari estranei al ruolo della Presidenza, circostanza che potrebbe essere interpretata come un ripristino di forme di controllo del Ministero dell'interno sugli enti territoriali. Si rappresenta, inoltre, la possibile incongruenza del sistema di designazione del commissario con funzioni vicarie, prevista nel capoverso 6 del comma 1 dell'articolo 1. Il relatore osserva che la legge n. 400 del 1988 è non solo attuativa ma anche integrativa di alcune disposizioni costituzionali: la disciplina in esame, pertanto, è da valutare alla stregua dei canoni normativi in essa contenuti. Domanda al rappresentante del Governo se le disposizioni in esame costituiscano una soluzione transitoria, ovvero rappresentino l'indirizzo attuativo dei corrispondenti istituti regolati dalla citata legge n. 400.

Il ministro FRATTINI precisa che la legge n. 400 del 1988 è stata attuata, nella materia in esame, con il decreto legislativo n. 40 del 1993: alcune questioni operative hanno indotto il Governo a rimuovere taluni inconvenienti funzionali, con una diversa provvista dei dirigenti destinati ai Commissariati di Governo e con la norma di cui al richiamato capoverso 6, concernente le funzioni vicarie, che peraltro potrebbe essere modificata, prevedendo l'attribuzione di esse al rappresentante della Presidenza del Consiglio, a condizione che non vi siano nell'organismo altri funzionari di grado più elevato. In ogni caso, si conferma la responsabilità funzionale della Presidenza del Consiglio per l'attività di controllo dei Commissariati di Governo, che si intende precisare e ribadire anche con una apposita direttiva.

Il relatore GUERZONI domanda al Ministro se il provvedimento possa considerarsi risolutivo circa la determinazione dell'organico dei dirigenti nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiede

chiarimenti, inoltre, su un progetto normativo elaborato sulla materia in esame da parte del precedente Governo.

Il ministro FRATTINI fornisce ulteriori chiarimenti sull'organico dei dirigenti generali della Presidenza del Consiglio da destinare ai Commissariati di Governo, ricordando di aver proposto recentemente la nomina a tale qualifica per due funzionari. Quanto al ricordato progetto normativo del precedente Governo, esso si riferisce ai profili ordinamentali complessivi della materia, mentre il provvedimento in esame risolve alcuni inconvenienti specifici.

Il senatore PERLINGIERI apprezza il tentativo di razionalizzazione sotteso al decreto-legge, che comporta anche un risparmio di spesa. Chiede chiarimenti, quindi, sugli organici della Presidenza del Consiglio e si pronuncia criticamente sul requisito previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso 4, lettera c), riguardo ai docenti universitari, che risulta eccessivamente restrittivo. Circa la disposizione di cui al successivo capoverso 6, prospetta la possibilità di un diverso criterio di designazione. Quanto all'articolo 2, ne censura l'oscura formulazione.

Il senatore FONTANINI ritiene lesivo dell'autonomia regionale il sistema di nomina previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso 4, lettera c).

Il ministro FRATTINI precisa che l'esigenza di ridurre l'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri è propria delle qualifiche non dirigenziali. Quanto al capoverso 6 più volte richiamato, conferma l'opportunità di combinarne il contenuto con quello della normativa vigente, al fine di assicurare la priorità di designazione del rappresentante della Presidenza del Consiglio. Osserva, infine, che la nomina dell'esperto componente la commissione è riservata allo Stato, sia pure su designazioni regionali, poichè si tratta di esercitare una funzione di controllo sulle regioni.

Si conviene, quindi, di fissare, per martedì 16 maggio, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

75ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Al termine di un breve dibattito, su proposta del presidente GUARRA, la Commissione conviene di riunirsi domani, giovedì 11 maggio alle ore 8,30, invece che alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiario Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1386, assunto come testobase, sospeso nella seduta di ieri, con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il relatore **PALUMBO** esprime avviso contrario agli emendamenti presentati, giacchè, sarebbe preferibile, come più volte da lui dichiarato, confermare il testo varato dalla Camera dei deputati, che riscrive in modo conveniente i commi 3 e 4 dell'articolo 275 del Codice di procedura penale. Non nasconde, altresì, la sua delusione per gli emendamenti presentati che disattendono lo spirito delle decisioni del gruppo informale di lavoro. Opinione contraria esprime invece in relazione all'emendamento 5.4/A, ma per quanto attiene allo spirito e non alla formulazione adottata, che necessita, invece, di una rimeditazione.

Il sottosegretario **MARRA** esclude che l'amarezza manifestata dal relatore per gli emendamenti all'esame possa avere come destinatario il Governo, giacchè esso aveva originariamente inteso non prospettare proposte modificative, in quanto quello era stato l'orientamento prevalente in seno al gruppo informale. Poichè però altri emendamenti sono stati presentati si è ritenuto da parte del Governo di presentarne uno modificativo del comma 3 dell'articolo 275.

Dichiara poi di aderire all'opinione negativa del relatore sugli emendamenti di iniziativa parlamentare, ad eccezione di quello del senatore Lisi, del quale propone il momentaneo accantonamento, al fine di trovare una idonea riformulazione.

Così resta stabilito per l'emendamento 5.4/A, con l'intesa eventualmente di collocarlo in altra parte del provvedimento.

Si procede quindi alla votazione degli altri emendamenti.

Il senatore **TRIPODI** interviene per dichiarazione di voto, preannunciando l'astensione del suo Gruppo nei confronti dell'emendamento 5.1.

Il senatore **GUALTIERI** afferma la sua disponibilità a ritirare l'emendamento 5.1, a condizione che venga modificato il comma 3 dell'articolo 275 del codice come approvato dalla Camera dei deputati. Poichè il sottosegretario **MARRA** conferma la volontà del Governo di insistere per la votazione dell'emendamento 5.1-bis, vertente sul comma 3, il senatore Gualtieri ritira il suo emendamento.

Il sottosegretario **MARRA** interviene per chiarire ulteriormente la portata dell'emendamento governativo. Ritiene doveroso sottolineare che si intende riconoscere al giudice la valutazione dell'opportunità di ricorrere alla misura cautelare, ferme restando le condizioni generali di applicazione delle misure e pertanto il testo è chiaramente finalizzato a perseguire intendimenti garantisti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1-bis è respinto, come pure gli emendamenti 5.2 e l'emendamento 5.3.

Sull'articolo 5 nel suo complesso prendono la parola per dichiarazione di voto favorevole i senatori **LAFORGIA**, **RUSSO** (richiamando la superfluità della formulazione adottata dall'emendamento 5.4, dichiarato decaduto), **BELLONI**, **SILQUINI** e **LISI**, che paventa modifiche strumentali al testo dei deputati.

In senso contrario invece al testo dell'articolo 5 si esprimono i senatori GUALTIERI, IMPOSIMATO (che condanna l'andamento fortemente contraddittorio ed ondivago delle scelte legislative in materia di emissione di ordini di custodia cautelare), TRIPODI (che sottolinea la drammaticità delle conseguenze in caso di approvazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati), FABRIS e LUBRANO DI RICCO, secondo il quale la formulazione in esame del comma 3 dell'articolo 275 restringe in maniera eccessiva l'area dei reati per i quali opera la presunzione in essa contemplata. Ciò è tanto più preoccupante se si tiene conto del fatto che comporta una drastica riduzione per taluni gravi reati (come la strage e il sequestro estorsivo) dei termini di durata delle indagini preliminari.

Posto ai voti, l'articolo 5 risulta quindi approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

GUALTIERI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274, è applicata la custodia cautelare in carcere quando si procede in ordine:

a) ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quello, consumato o tentato, previsto dall'articolo 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, al delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, a quello previsto dall'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure”».

5.1-bis.

GOVERNO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti di cui all'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, (associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) nonchè ai delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale (rapina ed estorsione aggravate e sequestro di persona a scopo di estorsione) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

5.2

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 2.

5.3

TRIPODI, GUALTIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano comprovate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di anni 70. Non può, altresì, essere disposta, nè mantenuta, la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, qualunque sia il reato contestato.

La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario.

All'accertamento provvede il Giudice entro cinque giorni dalla data della richiesta, avvalendosi del parere espresso da un collegio medico composto da un consulente nominato dal giudice, un altro nominato dalla difesa e da un terzo sempre nominato dal giudice ma che deve appartenere al corpo medico militare.

Nei casi di assoluta urgenza, qualora il collegio medico accerti la incompatibilità, ne dà comunicazione entro due giorni dall'incarico; il giudice entro le 24 ore successive alla comunicazione, o, in tutti gli altri casi, al deposito della consulenza, dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato o presso i luoghi di cura da quest'ultimo indicati”».

5.4/A

LISI

Al comma 2, capoverso 4, dopo le parole: «ovvero padre» aggiungere le seguenti: «di prole di età inferiore ai tre anni».

5.4

TRIPODI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Intervengono il generale Francesco PUGLIESE, direttore generale dell'aviazione civile e il ministro plenipotenziario Achille VINCI GIACCHI, consigliere diplomatico del Ministro dei trasporti e della navigazione, accompagnati dal dottor Claudio LOPEZ e dal dottor Aldo SANSONE.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale dell'aviazione civile e del Consigliere diplomatico del Ministro dei trasporti e della navigazione
(R047 000, C03^a, 0003^a)

Il presidente MIGONE nel rivolgere un indirizzo di benvenuto agli ospiti ricorda che l'audizione odierna è stata richiesta nell'ambito dell'esame di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di un gruppo di trattati internazionali relativi al trasporto aereo, assegnati alla Commissione affari esteri, e che ciò ha costituito l'occasione di approfondire tutta la tematica delle grandi linee della politica del trasporto aereo internazionale.

Il generale PUGLIESE ringrazia la Commissione per l'opportunità offerta ad analizzare insieme la disciplina degli accordi aerei internazionali. In primo luogo ricorda che le consultazioni bilaterali costituiscono la base del sistema di trasporto aereo mondiale e solo nel caso dell'Unione europea la regolamentazione trascende i rapporti tra coppie di paesi. La disciplina degli accordi concerne il quadro normativo, gli scali da operare sul territorio della parte contraente, la capacità del tipo di aeromobile, la frequenza dei servizi e la designazione dei vettori; gli aspetti normativi sono disciplinati in un apposito articolato tra i quali specifica importanza presentano le norme relative alla concessione dei diritti, alla designazione delle compagnie, all'esenzione dagli oneri doganali e fiscali, alla sicurezza e ai trasferimenti valutari. Esistono poi gli annessi agli accordi nei quali figurano le tabelle delle rotte, nonché in-

tese semplificate che entrano in vigore nel momento della firma senza necessità di ratifica ed ove generalmente si determinano la capacità (frequenza e tipi di aeromobile) e i diritti sui territori di paesi terzi. Tale strumento giuridico ha lo scopo di consentire sollecitamente modifiche operative richieste dall'evoluzione delle situazioni economiche, commerciali e tecnologiche che presentano continue caratteristiche di mutamento.

In termini storici si può osservare che l'impostazione dell'Italia è stata basata in principio sulla monodesignazione del vettore, sull'unicità dello scalo di destinazione, sulla predeterminazione della capacità e sulla complementarietà dei diritti su paesi terzi. Il principio di reciprocità e il criterio delle pari ed eque opportunità costituiscono la base delle motivazioni delle scelte. Le consultazioni aeronautiche, sul piano strutturale, si configurano quali iniziative pubbliche e, in quanto tali, sono attivate d'ufficio ovvero sulla base di domande presentate. Per quanto riguarda l'aspetto esterno invece, vengono presentate da *partners* internazionali varie proposte per iniziare negoziati o verso la stipula di un accordo, o per la concessione di Milano quale secondo scalo in aggiunta a Roma, o per l'incremento dei diritti esistenti, in particolare in termini di frequenze. Si delineano altresì interessi per la pluridesignazione di soggetti operativi.

Al riguardo dell'aspetto aziendale, l'industria del trasporto internazionale di linea in Italia si è sostanziata storicamente nella compagnia di bandiera Alitalia. Mentre le precedenti convenzioni tra Stato ed Alitalia prevedevano un regime di esclusiva, l'attuale rapporto concessorio si limita a registrare le linee di tutela stabilite nei principi della prelazione, del bacino di traffico e degli obblighi di servizio pubblico. La società Alitalia dopo un periodo di intensa crescita ha attraversato una fase di attesa e di cautela; solo dalla metà dello scorso anno ha fissato una nuova strategia di sviluppo che ha attivato numerosi processi negoziali. La cauta posizione dell'Alitalia è ufficialmente imputata all'assenza del vantaggio reciproco a fronte di diritti di traffico concessi a compagnie straniere.

Per quanto concerne in particolare Milano sono da tener presenti sia l'assenza, sovente, di un secondo scalo comparabile sul territorio dell'altra parte contraente, sia la struttura attuale dei due scali di Milano, oltre quello di Bergamo, che non consente di strutturare i servizi sul modello di *hub* in termini competitivi. In attesa del completamento di Milano Malpensa, l'Alitalia ha programmato alcuni servizi intercontinentali su Linate, cosa che richiede una diversa distribuzione del traffico tra i diversi aeroporti del sistema milanese in modo da ottenere nel medio periodo un reale *hub* intercontinentale che riguarda l'intero nord Italia.

In linea di principio va considerata favorevolmente la stipula di un accordo improntato su base di reciprocità per l'istituzione di servizi diretti tra le rispettive capitali con una capacità adeguata alla domanda attuale e ragionevolmente prevedibile; peraltro molti paesi sovente deviano da tale criterio per ragioni contingenti di interesse nazionale.

Nel contesto di analisi è opportuno altresì considerare le conseguenze negative della mancata conclusione di un accordo e cioè il danno in termini di assenza di collegamenti, di buone relazioni aeronautiche e di portafoglio potenziale di diritti, nonchè l'incidenza sugli

interessi delle società aeroportuali e delle comunità locali, investendo campi politico-economici diversi. È da rilevare che nella prassi mondiale le questioni del trasporto aereo sono state costantemente enucleate e stralciate dal contesto dei rapporti generali; in ogni caso, al fine di acquisire ogni necessario ed opportuno elemento di valutazione, l'analisi delle singole fattispecie bilaterali viene costantemente curato congiuntamente al Ministero degli affari esteri.

L'elemento peculiare della situazione italiana, non atipico nel quadro mondiale ed europeo, è dato dalla sostanziale identificazione dell'industria nazionale di trasporto aereo con la società Alitalia; l'attuale ciclo dell'industria aeronautica è comunque in piena evoluzione, contraddistinto da accorpamenti e fusioni volti alla ricerca di economia di scala che tendono all'esclusione sostanziale delle compagnie minori dal mercato. L'attuale fase del trasporto aereo è sicuramente avviata verso una drastica riduzione del numero dei vettori e quindi ogni spostamento nelle relazioni aeronautiche bilaterali richiede gradualità e approccio pragmatico. In termini di breve periodo si è dell'avviso che l'azione pubblica possa essere ancora impostata sulla ragionevole tutela della società Alitalia, tenuto conto dell'analogo atteggiamento perseguito dagli altri paesi, anche europei, verso i propri vettori: tale impostazione consentirebbe di agevolare il recupero della presenza sul piano mondiale del vettore di bandiera. Al contempo appare necessario verificare possibili alternative, qualora l'ulteriore tentativo di risanamento aziendale non sortisse l'effetto auspicato.

Per quanto concerne le esenzioni fiscali gli accordi aerei prevedono, in conformità ad una prassi mondiale costante, una clausola che esoneri su base di reciprocità dal pagamento degli oneri fiscali sul carburante e sui diversi materiali di bordo; tale disposto, conforme alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, si applica anche alle fattispecie non coperte dagli accordi aerei relativi ai collegamenti *charter* e ai voli privati nonché ai servizi di linea nei casi in cui non esista un accordo bilaterale.

Infine, per quanto riguarda le osservazioni formulate su taluni accordi, si nota che le questioni degli scali siciliani e di Torino si inquadrano nei termini generali delineati, con la notazione che scali in Sicilia non sono stati richiesti dai paesi del Medio Oriente e che l'esercizio dei diritti di traffico sul capoluogo piemontese a favore della TWA è stato oggetto di autorizzazione da parte del Ministero dei trasporti ma che la stessa compagnia non ha ritenuto di attivare il servizio.

Il ministro VINCI GIACCHI ritiene utile fornire qualche dettaglio sui contenuti degli accordi aerei, con particolare riferimento a quello con gli Stati Uniti: al momento in cui è stato rinegoziato l'accordo la situazione era molto diversa da quando furono stipulati i primi accordi negli anni Settanta essendo allora le condizioni per l'Italia molto squilibrate vista la potenza dei vettori americani. L'equilibrio che si è tentato di realizzare cerca oggi di garantire all'Alitalia mezzi concreti di profitto e gradualità di apertura del mercato.

Va altresì considerato che ciascun accordo contiene una serie di clausole tecniche con la concessione di diritti reciproci - ad esempio quello che consente di trasportare i viaggiatori tra due città all'interno dello stesso Paese o al di là del punto di arrivo nel territorio di una

parte contraente - molto complessi da valutare in termini di vantaggio ottenuti e di concessioni fatte, ma che devono trovare un loro equilibrio complessivo nel momento in cui si finalizza il testo dell'accordo.

Il presidente MIGONE invita i senatori che lo desiderino a intervenire per rivolgere al generale Pugliese e al ministro Vinci Giacchi domande ovvero richieste di chiarimenti.

Il senatore PORCARI rileva che dall'esposizione introduttiva del generale Pugliese si evince che la politica dei trasporti aerei del Governo penalizza deliberatamente il Mezzogiorno - e in particolare la Sicilia - e tutela gli interessi dell'Alitalia, che non coincidono affatto con quelli degli utenti e dei contribuenti.

Sotto il primo profilo si deve prendere atto di una scelta esplicita del Ministero dei trasporti e della compagnia di bandiera, poichè è stato doverosamente creato un secondo aeroporto intercontinentale per il nord, sia pure con non pochi problemi logistici, ma viene negato il terzo polo al Mezzogiorno e la Sicilia è stata menzionata esclusivamente per dire che i paesi arabi non hanno manifestato interesse a un collegamento con gli scali dell'isola. Sarebbe stato lecito attendersi invece che il Governo italiano assumesse iniziative per attivare collegamenti aerei internazionali con gli aeroporti siciliani, dopo averli opportunamente ristrutturati e dotati dei necessari servizi. Non è un mistero che l'aeroporto di Punta Raisi è una vergogna nazionale, per la mancanza di attrezzature indispensabili e per il pessimo livello qualitativo di tutti i servizi aeroportuali, gestiti dalla Società Aeroporti di Palermo. Peraltro le responsabilità di tale indecorosa situazione non ricadono unicamente sulla società di gestione e sugli enti locali, ma investono precise scelte dei passati Governi, che anche in Sicilia hanno costruito molti chilometri di autostrade ma hanno speso ben poco per gli aeroporti.

Quanto poi alla dichiarata volontà di tutelare l'Alitalia, il senatore Porcari dichiara che la prima cosa da fare per la compagnia di bandiera sarebbe di procedere speditamente alla sua privatizzazione, che consentirebbe anche agli italiani di godere di ottimi servizi aerei, come avviene in Svizzera dove la compagnia di bandiera è interamente privata.

Infine, chiede al Direttore generale dell'aviazione civile che cosa il Ministero intende fare per facilitare i collegamenti aerei nazionali ed internazionali della Sicilia durante la stagione turistica, tenendo presente anche le esigenze degli aeromobili privati.

Il generale PUGLIESE non condivide il giudizio secondo cui il Ministero dei trasporti abbia privilegiato gli scali del nord, dal momento che gli investimenti in infrastrutture aeroportuali sono stati effettuati laddove esisteva un bacino di utenza sufficiente per garantirne l'efficienza economica. Per tali ragioni il traffico aereo intercontinentale è stato necessariamente concentrato a Roma e a Milano, dove peraltro i lavori alla Malpensa non sono ancora conclusi e non vi è pertanto ancora un'aerostazione paragonabile a quella di Fiumicino. Si deve inoltre tener conto che già oggi sui voli intercontinentali raramente si verifica che gli aeromobili viaggino pieni: una moltiplicazione di tali voli non potrebbe che peggiorare la situazione.

Fa poi presente che è ormai completata la nuova aerostazione di Palermo, che sarà inaugurata nei primi giorni di luglio e, per le attrez-

zature e i servizi aeroportuali, si collocherà certamente a livello europeo. Queste nuove infrastrutture consentiranno di migliorare anche i collegamenti nella stagione turistica, per i quali comunque si riserva di far pervenire al senatore Porcari ulteriori informazioni.

Infine il generale Pugliese precisa che, parlando di ragionevole tutela dell'Alitalia, intendeva unicamente dire che il Governo cerca di non inserire negli accordi aerei internazionali clausole che possano rivelarsi dannose per la compagnia di bandiera.

Il senatore CAPUTO chiede se sia conforme all'apertura dei mercati nel settore del trasporto aereo negoziare e concludere accordi soltanto quando l'Alitalia è in grado di garantire con i propri mezzi la reciprocità nel collegamento tra i paesi contraenti. Domanda altresì se questo sia conforme agli interessi generali del paese, con specifico riferimento allo sviluppo del settore turistico.

Chiede inoltre quale ruolo è riservato all'aeroporto di Orio al Serio nella prospettiva di un rilancio del polo aeroportuale milanese.

Il generale PUGLIESE ritiene che le affermazioni del senatore Caputo siano state generate da un equivoco sui rapporti tra lo Stato e l'Alitalia, la quale non opera più in regime di esclusiva, ma può al massimo esercitare una prelazione ai fini della concessione delle linee aeree. In realtà vi è una forte dialettica tra il Ministero e la compagnia, che spesso protesta per la conclusione di accordi aerei con Stati nei quali l'Alitalia non può o non intende attivare i collegamenti. Un motivo di attrito è stata anche l'autorizzazione concessa alla TWA per il collegamento New York-Torino, che comunque è scaduta senza che la compagnia statunitense se ne avvallesse.

Per quanto riguarda gli scali milanesi, il Ministero ha promosso un accordo di programma che dovrebbe consentire di utilizzare, a partire dal 1997, la Malpensa ovest con un traffico preventivato di 8 milioni di passeggeri l'anno, rispetto ai 12 milioni di passeggeri che si prevedono quando l'intera aerostazione sarà completata. In prospettiva la Malpensa costituirà lo scalo intercontinentale di Milano, Linate sarà lo scalo per i voli continentali e Orio al Serio fungerà da aeroporto nazionale e regionale.

Il ministro VINCI GIACCHI precisa che, nel valutare le conseguenze di un accordo aereo internazionale, non si deve tener conto del collegamento punto a punto, ma piuttosto dell'intera area che può gravitare sugli scali aerei: l'Alitalia teme, ad esempio, che l'autorizzazione alla compagnia malese a effettuare due voli settimanali tra Roma e Kuala Lumpur possa comportare una diminuzione dei passeggeri per i suoi voli nell'area del sud-est asiatico.

Fa poi presente che tutti i paesi delle dimensioni dell'Italia hanno concentrato i voli intercontinentali in uno o due *hubs*, per le stesse ragioni di economicità per le quali l'Italia concentrerà tali voli negli scali di Fiumicino e Malpensa. Con specifico riferimento all'aeroporto di Torino, osserva che l'interesse manifestato da alcune compagnie statunitensi non era suscitato solo dalle potenzialità di traffico del collegamento diretto con New York, ma anche dalla possibilità di effettuare scali in altre città europee, ad esclusivo vantaggio di quelle aziende.

Il senatore **POZZO** prende atto della strategia di collegamento aereo illustrata dal generale Pugliese e dal ministro Vinci Giacchi, ma si domanda per quale ragione sia stato costruito un nuovo grande aeroporto a Torino, che è ormai quasi ultimato dopo venti anni di lavori, costati al contribuente somme enormi. Una struttura del genere, dotata di attrezzature degne delle aerostazioni intercontinentali, non può certo essere usata solo in occasioni sporadiche, come i campionati del mondo di sport invernali che si terranno tra due anni al Sestriere. Osserva infine che negli altri principali paesi europei sono utilizzati parecchi scali per i collegamenti intercontinentali.

Il presidente **MIGONE** pone in risalto la contraddizione tra ciò che avviene in Italia e le tendenze che si registrano a livello internazionale: se è vero che vi è un'indubbia spinta alla concentrazione del numero di compagnie operanti in campo mondiale, è altrettanto vero che vi è un moltiplicarsi di aeroporti collegati con voli internazionali e anche intercontinentali, a causa della continua crescita del traffico di passeggeri e di merci. Non vi sono giustificazioni pertanto per la scelta di concentrare tutti i voli intercontinentali in due aeroporti, tanto più che l'Italia - a differenza di altri Stati di uguali dimensioni - ha numerose aree metropolitane che possono costituire validi bacini di utenza e, per di più, è un paese a spiccata vocazione turistica.

Auspica quindi che d'ora in avanti il Governo tenga conto della opposizione di quasi tutte le forze parlamentari alla politica sin qui seguita, che tutela molto più gli interessi monopolistici dell'Alitalia che quelli dei contribuenti e degli utenti, costretti a sopportare prezzi alti, servizi qualitativamente bassi e, in più, onerosi collegamenti con i due aeroporti intercontinentali.

Il senatore **CORRAO**, premesso che non si tratta assolutamente di contrapporre gli interessi del nord a quelli del sud, rileva che la contrazione del numero dei vettori conduce gli utenti a non poter compiere se non l'unica scelta rimasta. A questo punto la pretesa dell'Alitalia di concentrare a Roma i servizi intercontinentali mortifica la ricchezza del movimento dell'utenza e, dato che nel sud la compagnia di bandiera è carente di scambi sia con i paesi dell'Est europeo che con il Mediterraneo, si produce l'effetto di preferire gli aeroporti di Malta e di Tunisi per la rotta del Medio Oriente.

Se la tendenza politica dei prossimi anni è quella di far sì che l'Italia si ponga come il ponte tra l'Europa e i paesi del Mediterraneo, ne consegue che le infrastrutture del sud, ed in particolare gli aeroporti, debbano essere completamente rivoluzionati affinché in avvenire possano usufruire di comunicazioni adeguate.

Quanto alle tariffe praticate dall'Alitalia sui percorsi interni, anche se equivalenti a quelle straniere per analoghi spostamenti, non tengono conto che in un paese come l'Italia da un lato non esiste una seria alternativa di trasporto ferroviario e dall'altra i tratti di mare che separano le isole le rendono di fatto tributarie del solo trasporto aereo: Lampedusa e Pantelleria sono talmente isolate che i propri abitanti sono costretti a servirsi dell'aereo per sbrigare le più elementari pratiche mediche o legali.

Constatato che i collegamenti internazionali sono a miglior mercato di quelli tra la Sicilia e Roma, si deve tristemente prendere atto che questo è

un balzello aggiuntivo sostenuto dai siciliani che contribuiscono a proprie spese e a danno della propria economia a risanare anni di pessima gestione dell'Alitalia. È da ultimo da segnalare la situazione scandalosa dell'aeroporto di Trapani, costruzione nuovissima già chiusa per mancanza di voli: è auspicabile che decisioni vengano adottate per dirottare su di esso almeno voli *charter* che incrementino il traffico e il turismo.

Il ministro VINCI GIACCHI ritiene utile precisare che quando si parla di *hub* ci si riferisce alla concentrazione del traffico intercontinentale. Per quanto riguarda quello internazionale, numerosi sono i voli recentemente attivati tra tutte le città italiane e quelle europee.

Il generale PUGLIESE precisa che la Direzione generale dell'Aviazione civile sta lavorando su un piano generale dei trasporti che prevede solo due *hubs* intercontinentali, Roma e Milano: il coefficiente di riempimento rilevato dalla compagnia di bandiera indica chiaramente l'impossibilità economica di moltiplicare gli scali.

Per quanto riguarda il collegamento fra Torino e gli Stati Uniti ricorda che l'Alitalia aveva già acquisito il diritto di effettuare questa rotta, ma non ha ritenuto di attivarlo, così come nemmeno gli Stati Uniti lo hanno attivato, dato che non è stato ritenuto interessante dal punto di vista economico in sé e per sé, ma solo in funzione di ulteriori collegamenti con altre destinazioni europee.

Quanto alla ragionevole tutela della compagnia di bandiera, ciò rientra in una politica di gradualità per superare la fase di transizione che porterà, nell'aprile '97, alla scomparsa delle agevolazioni e all'instaurazione della libera concorrenza.

Concordando sul ruolo che l'Italia è chiamata a svolgere per la sua posizione al centro del Mediterraneo, osserva che per quanto riguarda Pantelleria e Lampedusa il problema va risolto a livello politico, in quanto le questioni tecniche e tariffarie non presentano a tutt'oggi vie di uscita economicamente accettabili.

Il presidente MIGONE richiama l'attenzione sul problema dell'apertura del mercato interno alle compagnie aeree straniere in alternativa all'Alitalia ogni qualvolta che quest'ultima effettua servizi carenti, o non li effettua del tutto, in ragione di una valutazione di convenienza. Coglie l'occasione infine per ringraziare, congedandoli, i rappresentanti del Ministero dei trasporti che hanno fornito un utile contributo di confronto con il Parlamento sulle scelte di politica aerea internazionale.

Il generale PUGLIESE, dopo aver da ultimo osservato che è impegno del Ministero risolvere i problemi sollevati in modo da assicurare nel miglior modo il servizio agli utenti, ringrazia la Commissione per l'occasione fornita di approfondire i problemi che saranno tenuti presenti dai responsabili dei trasporti.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(1459) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore VISENTIN illustra il disegno di legge di ratifica dell'accordo sulla cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Francia, osservando che esso è volto a favorire le iniziative delle collettività territoriali, (regioni, province, comuni e altri enti locali minori), tendenti a sviluppare la cooperazione tra i due lati della frontiera. Analoghe normative sono già state poste in essere con la Svizzera e con l'Austria; in tale quadro è auspicabile che si proceda a completare tali accordi anche con la Slovenia. Si tratta in sostanza di fissare usi e comportamenti già in vigore prima che norme precise intervenissero a riconoscerli: ne raccomanda pertanto la rapida approvazione, dato che anche l'altro ramo del Parlamento vi ha sollecitamente provveduto.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

73ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE****(653) RAMPONI** - *Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti*

(Discussione e approvazione con modificazioni. Stralcio dell'articolo 3)

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della 5ª Commissione sul disegno di legge in titolo, favorevole subordinatamente all'approvazione degli emendamenti 3.1 e 4.1. Propone quindi di passare alla votazione degli articoli e del disegno di legge nel suo complesso, dando per acquisita la discussione generale già svoltasi nel corso dell'esame in sede referente.

Conviene unanime la Commissione.

Sono quindi approvati con distinte e successive votazioni l'emendamento 1.1, d'iniziativa del presidente Bertoni - favorevoli il relatore, senatrice D'ALESSANDRO PRISCO e il rappresentante del Governo - e l'articolo 1 nel testo modificato.

È quindi approvato l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Sulla proposta di stralcio contenuta nell'emendamento 3.1, anch'esso d'iniziativa del presidente Bertoni, si pronunciano in senso favorevole il relatore e il rappresentante del Governo. Lo stesso emendamento posti ai voti, è approvato.

Il Presidente avverte che, a seguito della votazione, l'articolo 3 del disegno di legge n. 653, è stralciato: esso pertanto costituirà un

distinto disegno di legge che assumerà il titolo «Benefici agli orfani dei decorati al valore militare e civile».

È quindi approvato l'emendamento 4.1, d'iniziativa del presidente Bertoni, dopo che su di esso hanno espresso parere favorevole il relatore e il rappresentante del Governo.

I senatori PERUZZOTTI, LORETO, TAPPARO, FOLLONI e CASILLO annunciano, ciascuno a nome del rispettivo Gruppo politico, il voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

Dopo che il sottosegretario SANTORO ha espresso l'avviso favorevole del Governo, viene posto ai voti e approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

IN SEDE REFERENTE

(757) **SIGNORELLI ed altri** - *Norme per il riordino della sanità militare*

(949) **VOZZI ed altri** - *Riorganizzazione della sanità militare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 maggio scorso, con l'illustrazione degli emendamenti, riferiti al testo del disegno di legge n. 757, assunto come testo base dalla Commissione.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti all'articolo 1, salvo ovviamente quelli presentati in data odierna dal senatore Vozzi. A tale riguardo, propone al presentatore di ritirare l'emendamento 1.15 che, per la materia trattata, può più opportunamente essere riferito all'articolo 6, del quale potrebbe costituire un comma aggiuntivo. Ricorda infine che il relatore, assente nella precedente seduta, deve esprimersi sugli emendamenti presentati.

Il senatore **VOZZI**, accogliendo la proposta del Presidente, ritira l'emendamento 1.15 che si riserva di riformulare come comma aggiuntivo all'articolo 6. Illustra quindi gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 2.4 e 2.5, facendo presente che essi si propongono di introdurre un approccio interdisciplinare alla condizione giovanile da parte delle strutture della sanità militare, con una particolare attenzione rivolta ai profili psicologici e sociali, soprattutto nella fase della selezione alla leva, in modo tale da operare nel senso della prevenzione delle situazioni di disagio più marcate, alcune delle quali hanno condotto, anche recentemente, a episodi di suicidio nelle caserme.

Il senatore **RAMPONI** concorda con la necessità di introdurre nella struttura della sanità militare personale specializzato in grado di affrontare gli aspetti psicologici della questione giovanile, pur rilevando che il richiamato fenomeno dei suicidi nelle caserme deve essere rapportato alla più generale condizione di disagio giovanile ed alle forme estreme di manifestazione dello stesso, che statisticamente sono meno frequenti proprio fra i coscritti.

Secondo la senatrice **D'ALESSANDRO PRISCO** anche nella fase attuale dell'esame dei disegni di legge in titolo, grava la circostanza che a

suo tempo non sia stato espresso il previsto parere da parte della Commissione sanità. Manifesta altresì l'avviso che, considerato il notevole intreccio delle competenze, la Commissione debba disporre di tempi adeguati per riflettere sui profili più rilevanti recati dai disegni di legge in titolo.

Il senatore DE NOTARIS dichiara di sottoscrivere gli emendamenti presentati dal senatore Vozzi e richiama l'attenzione sull'opportunità di approfondire gli aspetti relativi alle funzioni svolte dalle strutture della sanità militare nella fase di selezione per la leva.

Conviene il senatore PETRICCA, il quale sottolinea la frammentarietà della legislazione relativa alla leva, che non chiarisce il rapporto tra la fase dell'arruolamento e quella dell'incorporazione nelle forze armate dei giovani di leva, anche in relazione all'effettivo inizio del servizio militare.

Il PRESIDENTE ricorda che, non essendo stato fissato un termine perentorio per la presentazione degli emendamenti, la Commissione potrà prendere in esame tutte le proposte di modifica che i senatori intendano presentare. A proposito della questione sollevata dai senatori De Notaris e Petricca, fa presente che eventuali emendamenti su tale materia dovranno tenere conto della specifica legislazione che regola le visite mediche per la leva.

Il senatore PERUZZOTTI, relatore, esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.11, 1.6, 1.7, 1.2, 1.8, 1.12, 1.13, 1.14, 1.9, 1.3 e 1.10.

Il sottosegretario SANTORO, dopo aver ricordato di avere già espresso parere favorevole sugli emendamenti sottoscritti dal Presidente, esprime parere favorevole all'emendamento 1.4 subordinatamente all'approvazione del subemendamento 1.4/1. Osserva infatti che, considerata l'obiettivo limitatezza delle strutture della sanità militare, il principio enunciato nell'emendamento 1.4 appare di impossibile attuazione. Il subemendamento 1.4/1, inoltre, tiene conto delle esigenze del personale della difesa e dei familiari, connesse in particolare alla frequente mobilità.

Il PRESIDENTE fa presente che la previsione recata dall'emendamento 1.4 contiene un principio la cui attuazione è rinviata ad un regolamento di attuazione, che determinerà modalità e limiti delle prestazioni di servizi ai cittadini da parte della sanità militare.

Il relatore PERUZZOTTI esprime parere contrario al subemendamento 1.4/1.

Si associa il senatore VOZZI che, nell'annunciare il suo voto contrario, osserva che il subemendamento 1.4/1 potrebbe essere interpretato in senso discriminatorio.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO annuncia un voto contrario al subemendamento 1.4/1, nel quale si potrebbe ravvisare una lesione al

principio di eguaglianza, nonchè un arretramento rispetto alla situazione attuale, nella quale già le strutture sanitarie militari prestano alcuni servizi alla generalità degli utenti del Servizio sanitario nazionale.

Posto ai voti, il subemendamento 1.4/1 è respinto. Con distinte e successive votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 1.4 e 1.5. Viene successivamente respinto l'emendamento 1.1 e accolto l'emendamento 1.11.

Dopo l'accoglimento dell'emendamento 1.6 il PRESIDENTE propone di accantonare l'emendamento 1.2, per esaminarlo in sede di articolo 2, poichè esso è recepito alla lettera h) dell'emendamento 2.3 da lui sottoscritto.

Convengono il sottosegretario SANTORO e la Commissione.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.7, soppressivo del comma 4 dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE propone quindi l'accantonamento anche degli emendamenti 1.12 e 1.13, il cui contenuto è recepito alla lettera m) del citato emendamento 2.3.

Conviene il presentatore, senatore VOZZI e la Commissione.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.8 soppressivo del comma 5 dell'articolo 1.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.14.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.14 l'emendamento 1.9 si intende assorbito.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.3 del Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha ritirato l'emendamento 1.10, l'articolo 1 nel testo modificato è accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso proposti.

Il PRESIDENTE fa presente preliminarmente che l'emendamento 2.3, da lui presentato, fa propri i contenuti degli emendamenti 2.4 e 2.5 nonchè degli emendamenti 1.2, 1.12 e 1.13. Dichiara altresì precluso a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.4, l'emendamento 2.1 del Governo.

Su richiesta della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 è rinviata ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta della Commissione, già prevista per domani 11 maggio alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 653

Art. 1.

Sostituire la parola «1994» con l'altra «1995».

1.1

BERTONI

Art. 3.

Stralciare l'articolo.

3.1

BERTONI

Art. 4.

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 4 miliardi per il 1995 e in lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e a regime, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e delle relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.1

BERTONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 757**Art. 1.**

All'emendamento 1.4 sostituire le parole «a tutti i cittadini che ne facciano richiesta,» con le altre «al personale militare e civile della Difesa e al coniuge e ai familiari di primo grado o conviventi di detto personale,».

1.4/1**IL GOVERNO**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il servizio della sanità militare provvede, nel rispetto e nell'ambito delle proprie funzioni e con l'osservanza dei principi e delle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e integrazioni, ad attuare tutte le misure idonee a tutelare la salute del cittadino militare. Nel limite delle proprie disponibilità di personale e di strutture e fatta salva la priorità da accordare alle esigenze dell'Amministrazione della difesa, Il servizio della sanità militare presta la propria assistenza a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10».

1.4**BERTONI**

Al comma 2 sostituire le parole: «Il servizio sanitario militare» con le altre: «Il servizio della sanità militare».

1.5**BERTONI**

Al comma 2 sopprimere le parole da: «, senza precedenza» fino alla fine del comma.

1.1**IL GOVERNO**

Al comma 2 sostituire le parole: «da senza precedenza,» fino alla fine del comma con le altre: «avendo riguardo esclusivamente alla situazione sanitaria del paziente».

1.11**FORCIERI**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il servizio della sanità militare assolve anche alle funzioni di tutela della salute pubblica, fatte salve le esigenze dell'Amministrazione militare, collaborando con il Servizio sanitario nazionale e con il Dipartimento per la protezione civile per le attività di prevenzione, di emergenza e di soccorso alle popolazioni in caso di calamità».

1.6

BERTONI

Sopprimere il comma 4.

1.7

BERTONI

Al comma 4 sostituire le parole: «e sugli alimenti di origine animale» con le altre: «militare e sugli alimenti di origine animale dalla stessa Amministrazione utilizzati».

1.2

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

1.8

BERTONI

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola «e» con «,».

1.12

VOZZI

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «biologiche» aggiungere le altre: «psicologiche e sociali,».

1.13

VOZZI

Al comma 6 sopprimere le parole da: «se del caso» fino a: «decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261,».

1.14

VOZZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per il conseguimento delle sue finalità, il servizio della sanità militare coopera con il Servizio sanitario nazionale, con le Università e i centri di ricerca pubblici e anche, in via eccezionale, con istituti privati che svolgono attività sanitaria sul territorio nazionale. Il Ministro della difesa può, su proposta del Direttore generale della sanità militare, stipulare anche apposite convenzioni, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261».

1.9

BERTONI

Al comma 6 sostituire le parole da: «e i centri di ricerca pubblici» fino alla fine del comma con le altre: «e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e, in via eccezionale, anche con quelli di diritto privato».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 7 sostituire le parole da: «fra la Direzione generale della Sanità militare e» con le altre «da stipulare, su proposta del Direttore generale della sanità militare, con».

1.10

BERTONI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il trattamento economico e normativo dei consulenti che operano a qualsiasi titolo nelle strutture del Ministero della Difesa, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304, dovrà integralmente essere equiparato al trattamento riservato ai professionisti titolari di convenzioni nel Sistema Sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell'articolo della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1993».

1.15

VOZZI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il servizio della sanità militare svolge le seguenti attività:

a) medico-legale, nei riguardi di tutto il personale militare e civile della difesa, nonché del personale delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta nelle forme previste dalla legislazione vigente;

b) prevenzione delle malattie e degli infortuni, ricovero, diagnosi, cura e riabilitazione del personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché del personale delle altre Amministrazioni dello Stato e dei privati cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1;

c) supporto logistico alle Forze Armate;

d) realizzazione di interventi a carattere umanitario al di fuori del territorio nazionale a favore di popolazioni colpite da calamità ovvero bisognose di soccorsi a causa del determinarsi di situazioni di grave crisi o di conflitti armati a seguito dei quali sia stato disposto un intervento da parte delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte;

e) realizzazione, d'intesa con il Servizio sanitario nazionale, di programmi di prevenzione contro le tossicodipendenze e delle altre pa-

tologie emergenti, infettive e non, nel quadro di un adeguato potenziamento ed allargamento del monitoraggio sanitario dei giovani di leva nonché di sostegno psicologico e sociale ai disabili;

f) cura e riabilitazione medica e psicologica dei grandi invalidi per servizio militare ed equiparato da svolgersi, ove occorra, in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale;

g) concorso alle esigenze della protezione civile;

h) controllo, mediante il Corpo veterinario, sugli animali dell'Amministrazione e sugli alimenti di origine animale dalla stessa utilizzati, per la lotta alle malattie da essi determinate e indirettamente trasmesse;

i) accertamento, a qualunque titolo, dell'idoneità fisica e psicologica alle attività indicate nel Regolamento di cui all'articolo 10;

l) organizzazione di un sistema informativo della sanità militare e dell'attività di educazione sanitaria;

m) effettuazione di analisi, studi e ricerche nel campo delle scienze mediche, biologiche e sociologiche, nell'interesse della comunità militare e civile, anche in collaborazione con istituzioni sanitarie civili;

n) formazione e qualificazione del proprio personale sotto il profilo militare e professionale;

o) partecipazione alle istituzioni sanitarie militari internazionali».

2.3

BERTONI

Al comma 1 lettera a), dopo la parola: «riabilitazione» aggiungere le altre: «medica e psicologica».

2.4

VOZZI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonchè del personale delle altre Amministrazioni dello Stato» fino alla fine della lettera.

2.1

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «psicofisica» con le altre: «fisica e psicologica».

2.5

VOZZI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «ed allo sport».

2.2

IL GOVERNO

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

70^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*La seduta inizia alle ore 15,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore LONDEI sollecita la risposta in Commissione alle interrogazioni nn. 3-00613 e 3-00624, rivolte al Ministro dell'interno, concernenti i criteri di effettuazione dei tagli ai finanziamenti per gli enti locali, conseguenti al decreto-legge n. 41 del 1995, da lui sottoscritte insieme a altri senatori.

Il presidente FAVILLA assicura che si farà interprete di tale richiesta presso il Governo.

IN SEDE REFERENTE**(1300) Riforma del credito agevolato**

(Esame e rinvio)

Il relatore VIGEVANI, nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge in titolo, sottolinea che, secondo la normativa vigente, il sistema del credito agevolato alle imprese si fonda su un meccanismo di finanziamento agevolato parametrato periodicamente ad un tasso di riferimento stabilito in via amministrativa: il tasso di riferimento, infatti, rappresenta il saggio massimo al quale le banche possono concedere i crediti agevolati. La normativa di incentivazione stabilisce che gli istituti di credito concedano finanziamento con un tasso di interesse ridotto rispetto al tasso di riferimento, obbligandosi le amministrazioni competenti a coprire i costi del differenziale tra i due saggi di interesse. Il principio cardine della nuova normativa quadro ora proposta è la netta separazione tra la concessione del credito, di competenza degli intermediari, e la concessione dell'agevolazione, di competenza della pubblica amministrazione; tale separazione è volta ad evitare che, in caso di variazioni congiunturali dei tassi, gli Istituti di credito sospendano l'erogazione dei finanziamenti agevolati, per la mancata remuneratività dei tassi di interesse di riferimento. In corrispondenza con

l'affermazione della separazione tra il credito e incentivo, l'articolo 2 prevede l'eliminazione delle convenzioni tra amministrazioni competenti e banche, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria. Pur all'interno di un quadro sostanzialmente positivo - continua il relatore - va sottolineata l'esigenza di conferire maggiore forza contrattuale alle piccole aziende nei confronti degli istituti di credito per l'accesso ai finanziamenti agevolati, tenuto anche conto delle differenze riscontrabili nei rapporti tra operatori economici e banche nelle diverse realtà economiche del Paese. A questo proposito, il comma 3 dell'articolo 1 potrebbe essere integrato con l'aggiunta dei consorzi di cooperative di garanzie e fidi tra i soggetti incaricati dalla pubblica amministrazione di prestare servizi relativi alla concessione delle agevolazioni. Più in generale, appare opportuno che la Commissione disponga di dettagliate informazioni sulle aspettative degli operatori economici circa i meccanismi di accesso alle agevolazioni in parola: propone pertanto la audizione dei rappresentanti delle varie associazioni interessate, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Da ultimo, sottolinea l'opportunità che il Governo renda noti gli orientamenti in tema di emanazione di disposizioni attuative del disegno di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ALÌ, condividendo gli apprezzamenti formulati dal relatore sulla disciplina di riforma dell'intero settore del credito agevolato, rileva l'opportunità che in sede di audizione siano ascoltati anche i rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

Dopo un chiarimento del relatore VIGEVANI in merito alla competenza dei consorzi di garanzia e fidi nella concessione delle agevolazioni, il senatore FARDIN esprime perplessità circa la netta separazione tra la concessione del finanziamento e della agevolazione: appare opportuno, infatti, correlare la richiesta di finanziamento del piccolo operatore con meccanismi di verifica della effettiva disponibilità dei fondi pubblici per concedere le agevolazioni.

Dopo l'intervento del senatore PAINI, che concorda sulla proposta di disporre l'audizione di rappresentanti delle categorie interessate, il senatore VENTUCCI, in riferimento ai finanziamenti previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 - alla quale rimanda il comma 3 dell'articolo 1 - fa presente che l'azione di sostegno della SACE a favore delle imprese operanti all'estero risulta attualmente assolutamente inefficace.

Il presidente FAVILLA, dopo aver rilevato che gli attuali meccanismi di accesso al credito agevolato risultano in qualche misura penalizzanti per quegli operatori economici che hanno necessità di realizzare in tempi stretti la decisione di investimento, sottolinea la peculiarità della nuova normativa che consente di scindere l'accesso alle agevolazioni dalla richiesta di finanziamenti alle banche.

Interviene infine il senatore ROMOLI, rilevando che i tempi di accesso ai crediti agevolati risultano particolarmente lunghi per i piccoli operatori economici; sarebbe quindi opportuno prevedere tempi relati-

vamente brevi, e comunque certi, entro cui poter disporre degli incentivi.

Il presidente FAVILLA propone quindi la costituzione di una Sottocommissione per l'esame del testo, nonchè per procedere alle audizioni dei rappresentanti delle categorie interessate.

Conviene la Commissione.

Il presidente FAVILLA invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti in seno alla costituita Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7ª)**MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995****82ª Seduta***Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 15,50.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Istituzione di scuole di specializzazione**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991. Seguito dell'esame e rinvio)
(R133b 00, C07ª, 0004ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - il relatore Merigliano ha illustrato uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **MASULLO** ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere un parere nel merito sulla istituzione di nuove scuole di specializzazione. Peraltro, la documentazione trasmessa dal Ministero appare del tutto insufficiente a verificare la congruenza della proposta governativa in esame con i requisiti previsti dalla legge per l'istituzione di nuove scuole di specialità. In particolare, i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale (CUN) sulle singole scuole di cui il Governo propone l'attivazione sono assolutamente generici e dalla loro lettura non si evincono i dati necessari per esprimere un parere motivato. A tutela della dignità istituzionale del Parlamento egli si vede pertanto costretto ad annunciare che il Gruppo Progressisti-Federativo non può esprimere una valutazione positiva sulla proposta in titolo.

Il senatore **BISCARDI** si associa alle considerazioni del senatore Masullo, lamentando a sua volta l'estrema genericità dei pareri resi dal CUN. A suo giudizio, inoltre, occorrerebbe disciplinare con maggiore razionalità l'istituzione di nuove scuole di specializzazione sul territorio, al fine di evitare eccessive concentrazioni di scuole di tipo simile in determinate aree del Paese. È vero che la proposta presentata dal Go-

verno è conforme ad una prassi in atto già da qualche tempo; tuttavia, egli ritiene che tale prassi sia espressione di un malinteso e comunque eccessivo concetto di autonomia universitaria e che il parere parlamentare su atti di questo genere dovrebbe intervenire in una fase procedurale precedente.

A giudizio del senatore PRESTI, invece, la verifica circa la conformità delle proposte di attivare nuove scuole di specializzazione rispetto ai requisiti previsti dalla legge non spetta al Parlamento, bensì al CUN il quale - nel caso di specie - ha evidentemente accertato la sua sussistenza, dal momento che ha espresso pareri favorevoli. D'altra parte, sarebbe fortemente penalizzante per gli studenti ostacolare l'istituzione di nuove scuole di specialità, che potrebbero al contrario decongestionare l'affluenza a quelle già esistenti. Sulla base di tali motivazioni, egli preannuncia pertanto il proprio parere favorevole alla proposta in titolo.

Il senatore MASULLO, ad integrazione del proprio intervento precedente, rileva che nei pareri resi dal CUN non è contenuta alcuna esplicita dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'istituzione di nuove scuole di specializzazione, il che immiserisce e vanifica il compito parlamentare.

Il presidente ZECCHINO - a conclusione del dibattito - chiede al relatore come a suo giudizio le richieste in esame si armonizzino con la programmazione triennale prevista dalla legge n. 245 del 1990.

Agli intervenuti replica il relatore MERIGLIANO, il quale manifesta il proprio stupore per le critiche emerse in ordine alla procedura di espressione del parere parlamentare, dal momento che identica procedura fu seguita dalla Commissione in occasione della analoga proposta ministeriale avanzata nella scorsa legislatura. L'elenco di nuove scuole di specializzazione attualmente in esame rappresenta infatti un mero completamento di quello presentato nell'XI legislatura, sul quale la Commissione espresse un argomentato parere favorevole. D'altra parte, la proposta di parere favorevole da lui illustrata nella seduta di ieri offre sufficienti garanzie relativamente ai rilievi espressi, facendo esplicito riferimento alla programmazione triennale e al rispetto delle risorse disponibili.

Il presidente ZECCHINO riconosce che effettivamente nella passata legislatura la Commissione seguì la procedura indicata dal relatore; tuttavia, ciò non preclude la possibilità di mutare orientamento. Inoltre dal dibattito è emersa con chiarezza l'esigenza di una maggiore interlocuzione con il Ministro, che purtroppo - benchè debitamente invitato - non ha partecipato nè alla seduta di ieri nè a quella odierna. Egli propone pertanto, al fine di acquisire dal Ministro maggiori elementi informativi in ordine alle motivazioni che hanno indotto a proporre l'istituzione delle nuove scuole di specializzazione, di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, sollecitando nel contempo il Ministro a partecipare ai lavori della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta di rinvio del Presidente.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un senatore Segretario

(R027 000, C07*, 0002*)

Si procede alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori Abramonte, Alberici, Bergonzi, Bevilacqua, Biscardi, Bucciarelli, Cuffaro, Lorenzi, Maffini, Masullo, Merigliano, Pagano, Presti, Scaglione, Scaglioso, Vevante Scioletti e Zecchino.

Effettuato lo spoglio, il PRESIDENTE comunica che, risultando 10 voti per il senatore Bergonzi, 1 per il senatore Bevilacqua e 1 per la senatrice Bucciarelli, 4 schede bianche e 1 nulla, è eletto il senatore Bergonzi.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

92ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Esame. Parere favorevole)
(L014 078, C08ª, 0001ª)

Il presidente BOSCO illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato proposto, il signor Nereo Paolo Marcucci, dal quale emerge l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione.

Sottopone quindi alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ALÒ, ANGELONI, BACCARINI, BOSCO, CARPINELLI, DE CORATO, DEMASI, FAGNI, FALOMI, GEI, GIBERTONI, GIURICKOVIC, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, RAGNO, SCIVOLETTO e SELLITTI.

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 12 voti favorevoli, 4 contrari, mentre una scheda è nulla.

IN SEDE REFERENTE**(770) BONANSEA ed altri. - Metanizzazione dei comuni montani**

(Esame e rinvio)

(1329) BOSCO. - Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 marzo 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane

(Esame e rinvio)

(1450) BONANSEA.- Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione

(Esame e rinvio)

Il relatore PEDRAZZINI illustra i contenuti dei disegni di legge in titolo. In particolare, il disegno di legge n. 770 consente anche ai consorzi tra comuni di avvalersi dei mutui per la metanizzazione del territorio, modificando il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68), che prevede che i finanziamenti per progetti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, erogati dalla Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a carico dello Stato, devono essere concessi esclusivamente ai comuni montani o alle comunità di cui i comuni stessi fanno parte.

Il disegno di legge n. 1329 interviene sul comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 sotto il diverso profilo del combustibile trasportato, al fine di incentivare la realizzazione di reti di metanizzazione attraverso il finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane. Poichè l'introduzione del gas metano per riscaldamento e produzione di acqua calda in alta montagna è di difficile realizzazione per motivi tecnici e finanziari, il disegno di legge in oggetto si propone di estendere il concetto di impianti di metanizzazione a tutti quegli impianti che si avvalgono di gas combustibili diversi dal gas metano, ma altrettanto «puliti» e più adatti ad usi civili nelle zone di alta montagna.

Infine, il disegno di legge n. 1450, specifica il termine «comuni montani» di cui al decreto-legge n. 8, che nella corrente terminologia legislativa sono sia quelli interamente montani, sia quelli solo parzialmente montani, con la conseguente possibilità, per entrambe le tipologie di comuni, di accedere ai mutui in parola. Infatti, la Cassa depositi e prestiti ha finora interpretato restrittivamente il termine «comuni montani», escludendo quelli caratterizzati da territorio solo parzialmente montano, con la conseguenza di penalizzare quei comuni che intendono metanizzare le loro parti montane, accedendo ai relativi mutui.

Il relatore Pedrazzini propone quindi che la trattazione dei provvedimenti in questione prosegua congiuntamente, stante la connessione della materia, facendo altresì presente che sugli stessi sono già pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª e 5ª consultate.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, la senatrice ANGELONI chiede informazioni circa la modalità di distribuzione di gas combustibili alternativi al metano.

Il presidente BOSCO precisa che la metanizzazione serve le zone montane dell'Appennino, in quanto questa catena montuosa è attraversata dalla dorsale del metano, mentre da essa sono escluse, a causa della distanza, talune zone montane alpine. Poichè la finalità dei provvedimenti è quella di garantire il riscaldamento anche a questi comuni, si tratta di estendere la possibilità di finanziamento anche alle attività di rifornimento con G.P.L. o aria propanata.

Propone quindi di richiedere il trasferimento dell'esame dei provvedimenti alla sede deliberante.

Sulla proposta del presidente Bosco si apre un dibattito.

Il senatore DEMASI esprime l'orientamento favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale al trasferimento alla sede deliberante, ma esprime l'auspicio che la Commissione possa cogliere questa occasione per favorire l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti da parte di tutti i comuni del territorio nazionale che, per diverse ragioni non solo orografiche, sono rimasti esclusi dai benefici della legge n. 68 del 1993.

Il senatore SCIVOLETTO fa presente che il suo Gruppo è favorevole al trasferimento alla sede deliberante, ma osserva che la materia richiede comunque un attento approfondimento soprattutto per quanto riguarda la necessità di definire con precisione i comuni montani destinatari del beneficio e di valutare la possibilità di ampliare il termine di presentazione delle domande, che il disegno di legge n. 1329 fissa al 31 dicembre 1994. In ogni caso, il suo Gruppo è favorevole all'introduzione di norme di carattere generale, applicabili a tutto il territorio nazionale.

Il senatore ALÒ osserva che la metanizzazione del territorio è una delle più importanti opere infrastrutturali avviate in Italia negli ultimi anni. Ricorda però che esistono comuni nel Mezzogiorno che non hanno avuto la possibilità di ottenere ancora finanziamenti per la metanizzazione e quindi si potrebbe cogliere questa occasione per risolvere i problemi di riscaldamento di tutto il territorio nazionale. In questo senso, dichiara di apprezzare l'intervento del senatore Demasi, anche se si rende conto che l'eventuale ampliamento della portata normativa dei disegni di legge potrebbe comportare problemi di ordine finanziario.

Dopo che il senatore BONANSEA ha sottoposto alla Commissione il problema dell'ammissione ai mutui da parte dei comuni parzialmente montani, interviene il sottosegretario TESTA, il quale ritiene che la materia richieda una adeguata riflessione, per la vastità delle sue implicazioni e per la complessità delle conseguenze che l'approvazione dei provvedimenti può comportare. In particolare, il Governo si riserva una attenta disamina della questione della assimilazione ai comuni montani di altre zone del territorio ad essi simili. Ciò comporta, evidentemente, la necessità di una ricognizione quantitativa e qualitativa degli interventi occorrenti.

Per questi motivi esprime la contrarietà dell'Esecutivo al trasferimento alla sede deliberante e chiede un rinvio dell'esame dei provvedimenti di almeno quindici giorni.

La Commissione, dopo aver approvato la proposta del relatore di proseguire congiuntamente l'esame dei provvedimenti, prende atto della posizione del Governo e accoglie la proposta di rinvio del sottosegretario Testa.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(884) ROVEDA ed altri. - Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell'inquinamento da traffico

(Esame e rinvio)

Il relatore PEDRAZZINI illustra il disegno di legge osservando preliminarmente che il problema dei pedaggi autostradali nel nostro Paese

presenta aspetti estremamente complessi e gravi per l'impatto che essi hanno sull'ambiente e sulla mobilità. La presenza delle barriere nelle zone metropolitane crea traffico, costi ed inquinamento e, data la particolare conformazione di queste aree, la coesistenza di accessi ed uscite senza barriere con altre a pedaggio crea correnti di traffico alternative all'autostrada che, attraversando i centri abitati delle periferie metropolitane, in genere privi di viabilità locale, danno luogo ad intasamenti con conseguenti fenomeni di inquinamento. Pertanto, poichè in queste aree l'esazione del pedaggio così come è effettuata oggi non è più accettabile per i gravi disagi che crea ai cittadini, il disegno di legge in esame propone di passare tutte le infrastrutture autostradali site nelle aree metropolitane e nelle vicinanze di esse alla classificazione di superstrada con l'eliminazione delle barriere e dei pedaggi, mediante una norma di carattere transitorio che comporterà comunque una revisione complessiva della materia dei pedaggi autostradali, attraverso la loro semplificazione e l'abbattimento dei costi di esazione.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, la senatrice ANGELONI interviene brevemente per sottoporre all'attenzione della Commissione la possibilità di esaminare congiuntamente il disegno di legge n. 283 sulla utilizzazione a tariffa agevolata del tratto Rimini-Termoli, ed il disegno di legge n. 518, finalizzato alla realizzazione di strutture ed attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale, dei quali è prima firmataria insieme ad altri senatori.

A tale proposito il presidente BOSCO fa presente che i disegni di legge nn. 283 e 518 non presentano i requisiti (previsti dall'articolo 51, comma 1, del Regolamento) dell'identità di oggetto o della stretta connessione con il provvedimento in esame. Tuttavia, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata valutata proprio la scorsa settimana l'opportunità di avviare nei prossimi giorni l'esame del disegno di legge n. 518. Per quanto concerne in particolare il disegno di legge n. 283, ricorda anche che esso presenta profili di stretta connessione con il disegno di legge n. 404, di iniziativa dei senatori Pieroni ed altri, sul quale sono in passato intervenute intese tra i Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento, secondo le quali la materia da esso trattata avrebbe dovuto essere esaminata in via prioritaria dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento (presso la quale pendono provvedimenti di identico contenuto).

Dopo che il sottosegretario TESTA ha sottolineato l'importanza di varare una normativa organica in materia di controllo del traffico sulle arterie autostradali ai fini anche della riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico, la Commissione conviene, su proposta del Presidente, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

77ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo, e per il coordinamento delle politiche comunitarie dell'Unione europea, Ratti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvata dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore DI MAIO, soffermandosi preliminarmente sull'impianto del disegno di legge comunitaria che, per l'adempimento degli obblighi comunitari, disciplina l'attuazione delle direttive attraverso lo strumento della delega legislativa, dei regolamenti e di altri atti amministrativi. Le direttive comunitarie da attuare con decreti legislativi sono elencate negli allegati A e B (in quest'ultimo rientrano le direttive i cui schemi di decreti legislativi devono essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari), mentre le direttive da attuare con atti amministrativi sono elencate negli allegati C e D.

Rilevato poi che gli elenchi suddetti possono essere modificati, il relatore pone l'accento sul titolo I del disegno di legge; si sofferma poi sul titolo II, esprimendo in particolare perplessità sugli articoli 25 (desta perplessità prevedere, da un lato, l'attuazione, mediante decreto ministeriale, delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari e stabilire, dall'altro, la cessazione del divieto di impiego di additivi nocivi alla salute, in determinati alimenti e bevande), 26 (fra i criteri di delega per l'igiene nei prodotti alimentari, non si riscontra rispondenza con la normativa comunitaria laddove si parla di mancata e di non corretta applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo) e 27 (anche in alcune di queste norme sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari non c'è rispondenza con la disciplina comunitaria).

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario RATTI rileva, per quanto riguarda i criteri di delega legislativa, che l'impianto generale è caratterizzato da tre limiti: uno dettato dalle direttive comunitarie, uno scaturente da criteri generali della legge di delega (criteri che sono aggiuntivi a quelli della legislazione comunitaria: è il caso, ad esempio, dell'articolo 26, lettera f), ed uno derivante dal tipo di strumento (delega legislativa o atto amministrativo) scelto dal Parlamento per l'attuazione delle direttive in questione.

In ordine alle problematiche affrontate con l'articolo 25, aggiunge il sottosegretario Ratti, si tratta della volontà dell'Unione europea di armonizzare globalmente con un coerente corpo di norme, un settore seguito con grande attenzione e rigore.

Il relatore DI MAIO ribadisce le perplessità che scaturiscono dal testo degli articoli 25 e 26; richiama l'attenzione sulle norme restrittive introdotte con l'articolo 50 della precedente legge comunitaria a danno dei produttori italiani (ricorda, ad esempio, l'obbligo di produrre i vari tipi di aceto in distinti stabilimenti) ed auspica che in materia si emanino disposizioni più chiare ed efficaci.

Il senatore BORRONI, premesso di condividere gran parte delle considerazioni espresse dal relatore Di Maio, pone l'accento sul problema - che si sta affrontando col disegno di legge n. 1486 - della frode che da una decina di anni si commette utilizzando per l'alimentazione umana latte in polvere destinato ad uso zootecnico: il Governo - egli aggiunge - ha riconosciuto la gravità del problema ma ha espresso parere negativo sulla proposta legislativa.

Evidenziata quindi la necessità di un comportamento coerente, proprio in riferimento agli specifici criteri indicati all'articolo 26 per l'igiene dei prodotti alimentari, il senatore Borroni auspica che ci si batta per ottenere sul piano comunitario una normativa efficace.

Il relatore DI MAIO, ad integrazione della relazione svolta, si sofferma sull'articolo 44 concernente, in materia di repressione delle frodi comunitarie, l'istituzione di un Nucleo speciale della Guardia di finanza. Con tale articolo, egli aggiunge, si viene potenzialmente incontro alle esigenze emerse nel dibattito della Commissione sul decreto-legge istitutivo dell'EIMA. Propone infine l'espressione di un parere favorevole, per le parti di competenza.

Il senatore ROBUSTI ritiene che con l'articolo 44 si sia compiuta una semplice operazione di riverniciatura: viene infatti istituito un Nucleo speciale della Guardia di finanza, senza però attribuirgli poteri; poteri che erano invece previsti negli emendamenti discussi in Commissione sul decreto-legge dell'EIMA e che egli si è premurato di riproporre all'Assemblea.

Dichiarato quindi di non ritenere possibile esprimere oggi il parere, il senatore Robusti si sofferma sulla necessità di riflettere sul problema delle competenze delle Regioni, richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera b) del disegno di legge comunitaria in esame: la legge istitutiva del

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha riconosciuto alle Regioni non solo la capacità di operare ma anche un potere normativo. Evidenziata poi la mancata considerazione del principio di sussidiarietà della normativa ai vari livelli, l'oratore chiede al relatore chiarimenti sugli specifici punti dell'articolato attinenti alla materia agricola, alle sanzioni ed al rapporto fra legge di delega e decreto legislativo.

Il relatore DI MAIO, riscontrando la richiesta del senatore Robusti, rileva che la parte di competenza della Commissione è compresa nell'articolo 19, negli articoli da 25 a 31 e negli articoli 37 e 44; aggiunge che c'è poi da valutare l'inclusione - che può anche considerarsi positiva - di numerose direttive di interesse agricolo nell'allegato D.

Conclude evidenziando che il parere da trasmettere alla 1ª Commissione affari costituzionali non ha carattere vincolante e che la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 6 risponde all'esigenza di assicurare attuazione alle disposizioni comunitarie.

Concorda sull'importanza delle norme sanzionatorie il sottosegretario RATTI, il quale sottolinea il carattere recettizio della normativa in discussione, facendo particolare riferimento agli articoli 25, 27 e 31.

Il senatore NATALI fa rilevare che l'articolo 6, nel conferire la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie, non dà alcuna concreta indicazione. Anche l'articolo 44, dopo aver istituito un Nucleo speciale della Guardia di finanza, non aggiunge alcunchè sui poteri concreti da attribuire a tale organismo e rinvia tutto ad un regolamento da emanare ai sensi della legge n. 400 del 1988. Ci si trova, dunque, ribadisce il senatore Natali, in una paradossale situazione caratterizzata da norme «vuote» che rimandano ad altre norme che dovranno essere successivamente emanate.

Il sottosegretario RATTI prende nuovamente la parola per rilevare anzitutto come la legge comunitaria, attraverso la delega legislativa, si sia dimostrata strumento idoneo a consentire all'Italia di riguadagnare terreno nell'attuazione della normativa comunitaria. Ricorda quindi che con la legge comunitaria 1993 si è dato luogo a tredici decreti legislativi e sottolinea l'urgente necessità di riattivare tale strumento per evitare di essere condannati dalla Corte di giustizia della Comunità.

Riconosce poi l'importanza del principio di sussidiarietà e della competenza, fatta salva, delle Regioni, aggiungendo che - in caso di inadempienza delle Regioni stesse e anche di mancata utilizzazione dei fondi comunitari - le conseguenze sono a carico dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 44 il rappresentante del Governo, riconosciuto che - come ha rilevato il senatore Robusti - il testo iniziale prevedeva una più forte competenza del Nucleo, fa presente che è parso improprio alterare, con la legge comunitaria, un equilibrio di competenze istituzionali fra i vari Corpi. L'importante - egli conclude - è istituire un organismo specializzato nella repressione delle frodi di tipo finanziario, che sono quelle su cui maggiormente richiama l'attenzione l'Unione europea.

Il presidente **FERRARI** ringrazia gli intervenuti e prospetta l'opportunità di proseguire e concludere il dibattito nella prossima settimana: la Commissione concorda.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C09*, 0026*)

Il **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

140^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Sebastiano MELIS, presidente del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortoli-Arbatax, e l'ingegner Antonello MURRONI, direttore della Nuova Cartiera di Arbatax spa.

La seduta inizia alle ore 9,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: audizione dell'ingegner Antonello Murroni, direttore della Nuova Cartiera di Arbatax spa e del signor Sebastiano Melis, presidente del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortoli-Arbatax

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10^a, 0004^a)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente CARPI ha rivolto un breve indirizzo di saluto, prende la parola l'ingegner MURRONI il quale osserva preliminarmente che la cartiera di Arbatax, la cui attività ha avuto inizio nel 1963, già nel 1968 è stata coinvolta in un piano di diversificazione produttiva, in quanto la sola produzione di carta da giornale non presentava redditività sufficiente. La cartiera beneficia di una ubicazione favorevole per la disponibilità di acqua e la presenza di un porto; essa potrebbe innescare anche sinergie per lo sviluppo turistico e forestale. Tuttavia, se dal punto di vista strutturale la cartiera è all'avanguardia e in grado di competere sul mercato, gli elevati costi di produzione, e in special modo il basso valore aggiunto dalla carta per giornali, non hanno consentito il proseguimento della sua attività; gli interventi di ristrutturazione, pertanto, dovrebbero prevedere una diversificazione della produzione che tenga conto anche della possibilità di collocare il prodotto su mercati in espansione, molti dei quali nel bacino Mediterraneo. I tempi di ristrutturazione non potrebbero essere inferiori a due o tre anni e, ad ogni

buon conto, richiedono un intervento finanziario di notevole entità, pari a circa 150-190 miliardi. La società, peraltro, trovandosi in amministrazione straordinaria *ex lege* n. 95 del 1979, deve trovare idonee soluzioni entro il 13 novembre, quando terminerà l'autorizzazione alla continuità dell'esercizio di impresa. Si dichiara poi favorevole alla costituzione di una società da parte dei lavoratori, richiamando altresì l'attenzione dei commissari (e analogo richiamo va fatto alla regione Sardegna) sulla necessità di evitare la chiusura della cartiera, ove fossero approvate misure di carattere transitorio. Si sofferma, infine, sui limiti della cassa integrazione guadagni e sul rischio che i lavoratori vengano licenziati pur essendo possibile proseguire l'esercizio di impresa.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore BECCARIA, nel rilevare che il problema di natura sociale evidenziato da ultimo dall'ingegner Murroni dovrà trovare soluzione nel contesto più generale del settore previdenziale statale, chiede in base a quali parametri si possa considerare moderno uno stabilimento i cui impianti risalgono a circa 30 anni or sono e che, probabilmente, non sono conformi alle norme in materia di compatibilità ambientale. Domanda, inoltre, per quali ragioni non siano mai stati avviati tentativi di diversificazione della produzione per incrementare la redditività dello stabilimento.

Il senatore PERIN chiede notizie più dettagliate circa il piano di investimenti per la ripresa dello stabilimento.

Il senatore PONTONE chiede a quanto ammonterebbero le spese per la ristrutturazione dello stabilimento, quale sia il prezzo di collocazione sul mercato e se esso sia conveniente. Domanda, inoltre, se la carta giacente nello stabilimento possa subire danni con il decorso del tempo.

Il presidente CARPI chiede a quanto ammonti il passivo che ha determinato l'insolvenza dello stabilimento, quale sia la sua origine e quanti siano i crediti ammessi al passivo.

L'ingegner MURRONI fa innanzitutto presente che i tempi di insediamento della maggior parte delle cartiere operanti in Italia, con poche eccezioni, risalgono a un periodo anteriore al 1963: considerato che i macchinari utilizzati per la produzione della carta, se adeguatamente conservati, possono considerarsi obsoleti solo dopo 40-50 anni, si comprende come l'ottimismo sulle potenzialità dello stabilimento di Arbatax, supportato dal parere dei tecnici, non sia ingiustificato, anche se la struttura produttiva deve adeguarsi alle logiche dei costi di produzione. Dal punto di vista dell'inquinamento ambientale fa notare che, oltre a un depuratore consortile, è stato acquistato un impianto di depurazione nel 1991, ma non è mai stato attivato in conseguenza del blocco dell'attività. Ritiene, poi, che dati più esaustivi circa il non elevato numero di offerte presentate per l'acquisto della cartiera debbano essere richiesti ai commissari straordinari; in merito gli risulta che siano pervenute offerte da quattro gruppi imprenditoriali. Quanto al tipo di investimenti da rea-

lizzare, fa presente che essi non possono essere determinati *a priori* ma devono essere necessariamente connessi alla strategia imprenditoriale che si vorrà adottare e che, comunque, dovrebbe scartare le ipotesi di monoproduzione. Gli addetti allo stabilimento sono 444 e per risanare lo stabilimento occorrerebbe, come ha già detto, un investimento di circa 150-190 miliardi. Il sostegno all'attività di riforestazione, che determinerebbe anche un incremento dell'occupazione, la prevenzione degli incendi e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, potrebbe favorire la ripresa della cartiera. La carta giacente nei magazzini, che in parte è stata utilizzata da giornali locali, rischia di deteriorarsi col tempo: essa, tuttavia, assicura la liquidità per il soddisfacimento dei creditori, e per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori. In particolare, considerato che le partecipazioni azionarie nella cartiera sono di soggetti pubblici, parte della predetta liquidità è stata vanificata a causa di una sentenza dell'Unione europea che ha condannato l'Italia a recuperare i trasferimenti pubblici alle imprese produttive, non conformi al principio della libera concorrenza.

Il senatore BECCARIA ritiene che i 6 miliardi di liquidità ricavabili dalla vendita delle scorte non siano sufficienti per avviare un processo di risanamento aziendale.

Il sottosegretario ZANETTI chiede quanti investimenti siano necessari per riattivare una linea di produzione: ritiene, infatti, che sia necessario disporre di un organico piano di ristrutturazione dell'azienda, che contempli la sua diversificazione produttiva, cui destinare risorse superiori a quelle rivenienti dalla vendita delle scorte.

L'ingegner MURRONI ribadisce che la società che i lavoratori intendono costituire si prospetta solo come soluzione transitoria del problema e che i 6 miliardi derivanti dalla vendita della carta potrebbero essere sufficienti per avviare una sola linea di produzione.

Il presidente CARPI ringrazia l'ingegner Murroni per i chiarimenti forniti; congeda quindi l'ingegner Murroni e il presidente Melis, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

141^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ e il sottosegretario per il medesimo Dicastero ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(451) GIURICKOVIC ed altri. *Norme sul sistema di certificazione*

(698) PERIN ed altri. *Norme sul sistema di certificazione*

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 698. Assorbimento del disegno di legge n. 451)

Il presidente CARPI propone alla Commissione di acquisire il lavoro svolto nella sede referente e di procedere, pertanto, per il prosieguo dell'iter dei disegni di legge in titolo nella nuova sede, alla loro discussione congiunta, assumendo come testo base il disegno di legge n. 698.

La Commissione conviene.

Il relatore, presidente CARPI, quindi, ricorda che sul testo in discussione la Commissione dell'Unione europea ha fatto pervenire un documento recante un parere favorevole, a tenore del quale le disposizioni in esso contenute non possono che rafforzare il sistema di accreditamento che è fondamentale per un funzionamento trasparente e qualitativamente competitivo della certificazione in Europa, per l'industria che necessita di servizi suscettibili di accrescere la sua competitività, per le autorità pubbliche preposte a garantire il livello qualitativo delle certificazioni rilasciate in Europa e a facilitare la libera circolazione dei prodotti. Il documento prosegue sostenendo che la volontà di portare nel campo dell'accreditamento i laboratori operanti nel settore delle analisi chimiche è un segnale che viene interpretato positivamente; prospetta infine una riserva sull'eventualità che possa ritenersi obbligatorio un apporto addizionale di competenze tecniche, da parte di uno o più professionisti iscritti in appositi albi, anche nei casi in cui ciò non sia esplicitamente richiesto da vigenti disposizioni legislative nazionali.

Per tener conto di tale rilievo e superare l'eventuale dubbio prospettato dalla Commissione europea, il relatore illustra l'emendamento 2.8 da lui presentato.

Si procede quindi alla votazione.

Il senatore LOMBARDI CERRI dà ragione degli emendamenti 1.1 e 1.2 osservando che l'attività di certificazione, intesa soprattutto come possibilità di verificare la rispondenza della qualità del prodotto ai criteri e agli *standard* dichiarati, deve estendersi anche alla qualificazione del personale.

Sull'argomento si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori PAPPALARDO e LARIZZA, il relatore CARPI, che si rimette all'orientamento della Commissione, e il sottosegretario ZANETTI contrario ai predetti emendamenti: questi, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La Commissione, successivamente, approva l'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore LOMBARDI CERRI illustra l'emendamento 2.1, sul quale il relatore CARPI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario ZANETTI esprime parere contrario.

Il senatore PAPPALARDO esprime il proprio consenso sull'emendamento che, posto ai voti, viene approvato.

Il relatore, presidente CARPI, ricorda che l'emendamento 2.8 provvede a colmare una potenziale lacuna prospettata dalla Commissione delle Comunità europea. Con il parere favorevole del sottosegretario ZANETTI tale emendamento viene accolto.

Sono quindi separatamente posti ai voti, e respinti, gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Il senatore LOMBARDI CERRI dà ragione dell'emendamento 2.5 che, con il parere favorevole del relatore CARPI e contrario del sottosegretario ZANETTI, viene accolto dalla Commissione.

Il senatore LOMBARDI CERRI dà conto dell'emendamento 2.6, in base al quale è demandata alle associazioni di categoria la determinazione delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i) del disegno di legge in esame.

Sull'argomento si svolge un ampio dibattito nel quale intervengono il relatore CARPI e il senatore BECCARIA, che ritengono opportuno disciplinare le fattispecie contenute nell'emendamento in altra sede, il senatore GIURICKOVIC che, pur condividendo le preoccupazioni del senatore Lombardi Cerri circa la possibilità dell'insorgenza di una nuova «tangentopoli», non ritiene utile la modifica proposta, e la senatrice BALDELLI la quale, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore GIURICKOVIC, propone di ritirare l'emendamento.

Il sottosegretario ZANETTI esprime parere contrario sull'emendamento 2.6 che, posto ai voti, non viene approvato.

Il presidente CARPI avverte che la 1^a Commissione ha espresso un parere contrario sull'emendamento 2.7 il quale, pertanto, viene ritirato dal senatore LOMBARDI CERRI.

È quindi posto ai voti, e approvato, l'articolo 2 nel testo modificato.

Con successive votazioni, la Commissione approva senza modifiche gli articoli 3, 4, 5 e 6.

Si passa quindi all'articolo 7.

Il relatore CARPI fa presente che gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.1 (nuovo testo) ottemperano alle condizioni contenute nel parere espresso dalla 5^a Commissione.

Con il parere favorevole del sottosegretario ZANETTI, posti separatamente ai voti, i predetti emendamenti sono accolti dalla Commissione la quale, successivamente, approva l'articolo 7 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore LOMBARDI CERRI illustra l'emendamento 8.1.

Il relatore CARPI osserva che, l'approvazione dell'emendamento comporterebbe l'annullamento delle sanzioni di cui al comma 2.

Con il parere contrario del relatore CARPI e del sottosegretario ZANETTI, il predetto emendamento viene respinto dalla Commissione la quale, quindi, approva l'articolo senza modifiche.

Successivamente viene approvato, senza discussione e senza modifiche, l'articolo 9.

Dopo che il senatore LOMBARDI CERRI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 10.1, la Commissione unanime approva l'articolo 10 senza modifiche e, successivamente, il disegno di legge n. 698 nel suo complesso, nel testo risultante dalle modificazioni precedentemente accolte, risultando pertanto assorbito il disegno di legge n. 451.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: audizione del professor Alberto Clò, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10*, 0004*)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente CARPI ringrazia il ministro CLÒ il quale illustra un organico programma di intervento per la crisi della cartiera di Arbatax, da attuare nel breve periodo: infatti egli intende istituire una sede di confronto alla quale prendano parte i rappresentanti del Ministero dell'industria, i commissari straordinari, i rappresentanti sindacali e gli enti locali, in primo luogo la regione Sardegna. Assicura, altresì, che fornirà direttive e indicazioni più puntuali ai commissari straordinari al fine di poter compiutamente chiedere loro conto dell'attività svolta: in particolare, essi dovranno predisporre, nel corso di due settimane, un documento che definisca la situazione in cui versa la cartiera e individui le soluzioni in termini di mercato per uno sviluppo duraturo dello stabilimento. Dalla formulazione del documento si evincerà se i commissari attualmente in carica siano in possesso dei requisiti necessari per provvedere all'effettivo risanamento dello stabilimento di Arbatax. Naturalmente, sarebbe opportuno sfruttare adeguatamente la favorevole situazione di mercato nel settore cartario, tenuto conto che la produzione è assai insufficiente rispetto al fabbisogno e che i prezzi hanno subito nell'ultimo anno un incremento di circa il 50 per cento. Tuttavia, il carattere di ciclicità di questo tipo di produzioni, deve costituire un ulteriore stimolo per diversificare la produzione. Assicura infine che riferirà alla Commissione sull'esito del piano da lui prospettato, ribadendo l'im-

portanza di un monitoraggio del settore e della massima trasparenza che i commissari devono garantire, rimuovendo ogni causa che possa provocare l'inadempimento degli obblighi assunti.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore BECCARIA chiede se la regione Sardegna, che già detiene il 60 per cento delle azioni della cartiera, abbia dimostrato di saper assumere le responsabilità di un risanamento effettivo dell'azienda, sebbene a suo avviso i fallimenti registrati nel passato non suggerirebbero di farvi affidamento. Domanda, inoltre, se la cartiera possa effettivamente essere ritenuta concorrenziale sul mercato, se esistano soggetti imprenditoriali disposti a investire la ragguardevole somma necessaria per avviare un proficuo piano di risanamento; domanda, infine, maggiori chiarimenti circa i tempi di attuazione di un piano di ristrutturazione e di diversificazione produttiva, eventualmente attraverso la procedura dell'affittanza alle maestranze locali, tenuto conto del fatto che, nel prossimo mese di novembre, in mancanza di acquirenti, si procederà alla liquidazione dell'azienda.

Il ministro CLÒ dichiara che la soluzione di molti problemi di natura imprenditoriale, come quello della cartiera di Arbatax, necessitano di soluzioni che pongano fine a situazioni di incertezza e di stallo, più che di interventi di carattere squisitamente assistenziale. Fa inoltre presente di aver individuato nella regione Sardegna il soggetto in grado di provvedere al rifornimento delle materie prime per lo stabilimento; dal punto di vista gestionale, invece, proprio per evitare che l'adozione di una soluzione transitoria non abbia poi sbocchi di medio-lungo periodo, ritiene che a un primo periodo di affittanza debba essere contestualmente legato un accordo commerciale che copra un periodo di almeno tre anni, durante i quali si dovrebbe procedere all'avvio del processo di diversificazione produttiva.

Il presidente CARPI, al quale si associa il senatore PREVOSTO, ringrazia il ministro Clò e lo congeda, dichiarando sospesa l'audizione, in attesa che egli torni a riferire sull'esito delle iniziative da lui intraprese.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 698**Articolo 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «dei servizi» aggiungere le seguenti: «, del personale».

1.1

LOMBARDI CERRI

Al comma 3, dopo la parola: «servizi» aggiungere la seguente: «, personale».

1.2

LOMBARDI CERRI

Articolo 2.

Al comma 2, sopprimere le parole: «di indirizzo e».

2.1

LOMBARDI CERRI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per laboratorio di analisi e di prova si intende il luogo, organizzato secondo le vigenti disposizioni di legge, in cui si eseguono – congiuntamente o disgiuntamente – attività di analisi e di prova. Ove richiesto dalla normativa vigente, tali attività saranno svolte da professionisti, abilitati e iscritti in appositi albi professionali, conformemente alla propria abilitazione professionale;».

2.8

IL RELATORE

Al comma 3, lettera d) dopo la parola: «servizio» aggiungere la seguente: «personale».

2.2

LOMBARDI CERRI

Al comma 3, lettera e) dopo la parola: «servizio» aggiungere la seguente: «personale».

2.3

LOMBARDI CERRI

Al comma 3, lettera h) sostituire le parole: «o di un servizio» con le parole: «di un servizio o di personale».

2.4

LOMBARDI CERRI

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «per il controllo aziendale della qualità» con le parole: «per la gestione aziendale della qualità».

2.5

LOMBARDI CERRI

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) la determinazione, nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria, delle procedure relative alla lettera i), dell'articolo 2, comma 3, è demandata alle associazioni di categoria delle imprese del settore, a cura delle quali saranno raccolte annualmente le eventuali variazioni delle norme ad esse applicabili. Le predette pubblicazioni saranno acquisite dagli organismi di certificazione competenti, i quali applicheranno le disposizioni ivi contenute.».

2.6

LOMBARDI CERRI

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) l'interpretazione autentica delle norme comunitarie (serie EN) per quanto attiene la parte riguardante le aziende, è a carico esclusivo delle associazioni di categoria a cura delle quali dovrà essere ufficializzata per tempo la normativa di settore e comunicata agli enti di certificazione, per modo che questi abbiano la possibilità, in fase ispettiva di attenersi a tali norme».

2.7

LOMBARDI CERRI

Articolo 7.

Al comma 7, sostituire la parola: «determinata» con l'altra: «determinato»; sostituire altresì le parole: «la pianta organica del servizio» con le altre: «il contingente di personale del servizio».

7.2

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Alla direzione di detto servizio è preposto, nel limite dell'attuale consistenza organica dirigenziale, un dirigente appartenente ai ruoli del Ministero specializzato nelle materie di cui alla presente legge».

7.3

IL RELATORE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Agli oneri di cui al precedente comma, determinati in lire 50.000.000, a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

7.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Articolo 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge, sono puniti secondo la legislazione vigente».

8.1

LOMBARDI CERRI

Articolo 10.

*Al comma 3, sostituire la parola: «richiesto» con la parola: «ottenu-
to».*

10.1

LOMBARDI CERRI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

104ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(562) DANIELE GALDI ed altri: *Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo*

(131) SALVATO ed altri: *Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 4 aprile 1995.

Il relatore, senatore CARNOVALI, propone alla Commissione di approvare un testo unificato che riproduca il testo del disegno di legge n. 562, tenuto conto che il disegno di legge n. 131, nel suo articolo 2, ha nella sostanza identico contenuto. Ritiene inoltre opportuno proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131 che, rispetto al resto del provvedimento, mantiene autonomo rilievo. Fa presente quindi che la senatrice Daniele Galdi ha presentato un sub-emendamento all'emendamento 1.0.1, illustrato quest'ultimo nella seduta del 4 aprile scorso e sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario. Il sub-emendamento risponde alle esigenze di copertura allora richiamate ed ha ottenuto ieri il parere favorevole della 5ª Commissione.

La Commissione conviene sulla adozione del testo unificato nel senso indicato dal relatore.

Il Presidente SMURAGLIA, avvertendo che tutti gli emendamenti debbono intendersi riferiti a tale ultimo testo, pone ai voti l'emendamento 1.1 che risulta approvato.

Pone quindi ai voti il sub-emendamento 1.0.1/1 che risulta approvato. Del pari approvato è l'emendamento 1.0.1, nel testo modificato.

Posta ai voti, viene poi approvata la proposta di stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131, da sottoporre all'Assemblea.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento, con le modifiche accolte.

IN SEDE CONSULTIVA

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei Deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DE GUIDI, illustra il provvedimento per le parti di competenza della Commissione. Sull'articolo 13, comma 1, relativo al recepimento delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità tra uomo e donna nel mondo del lavoro, ritiene di poter esprimere un parere favorevole. Dello stesso avviso si dichiara anche in relazione all'articolo 15, comma 4, che impone, a partire dalle gare d'appalto, l'assunzione di persone svantaggiate. Riterrebbe anzi opportuno che ciò non rappresenti un'opzione per le imprese ma piuttosto un obbligo. Si sofferma quindi sull'articolo 33, relativo ai licenziamenti collettivi, esprimendo anche in questo caso parere favorevole sulla norma che prevede corsi di riqualificazione e di riconversione ed auspica che anche in questo caso ciò rappresenti un obbligo piuttosto che una teorica possibilità. L'articolo 34 abroga il divieto di lavoro notturno nei forni. Sull'articolo 37, infine, si dichiara favorevole ed auspica la possibilità che anche le Commissioni Parlamentari competenti possano esprimere il loro parere sulla materia.

Il Presidente SMURAGLIA chiede chiarimenti sulla norma relativa al lavoro notturno delle donne che ricordava essere presente nel testo.

Il sottosegretario LISO fa presente che la Camera dei deputati ha soppresso la norma richiamata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(260) DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili

(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, sospesa nella seduta di ieri.

Interviene per primo il senatore DE LUCA, che esprime un giudizio positivo sull'impianto generale del testo del quale auspica una rapida approvazione. Particolarmente apprezzabili giudica le norme relative alla stipula di convenzioni per l'assunzione dei disabili. Del pari favorevole è il suo giudizio sulla norma che mette su un piano di parità i datori di lavoro pubblici e privati relativamente all'obbligo dell'assunzione di lavoratori disabili, così come assai positiva è l'eliminazione dei riferimenti alle singole categorie dei disabili. Esprime invece qualche dubbio sul fatto che l'invalido sopravvenuto non sia considerato nella cifra necessaria a stabilire la percentuale dei lavoratori disabili da assumere, quando, al contempo, a tale lavoratore vengono date le stesse garanzie concesse ai lavoratori assunti obbligatoriamente. Non del tutto convincente risulta inoltre l'identica percentuale di lavoratori disabili da assumere con chiamata nominativa e con chiamata numerica. Esprime poi un giudizio favorevole sulla norma che diversifica le assunzioni dei lavoratori disabili da quelli appartenenti alle cosiddette fasce deboli. Auspica infine che l'attuale mancanza di copertura finanziaria del provvedimento non rappresenti l'alibi per la sua mancata approvazione anche in questa legislatura: è quindi indispensabile ricercare i finanziamenti necessari.

Il senatore DE GUIDI sottolinea che il provvedimento rappresenta un salto di qualità nella cultura del sostegno ai soggetti portatori di *handicap*, che vengono finalmente considerati cittadini a tutti gli effetti e ai quali è riconosciuto un diritto al lavoro che li esclude dalle fasce degli emarginati e degli assistiti. Pur considerando positivamente il testo nel suo complesso, auspica che vengano individuate procedure non troppo burocratizzate, in particolare nel primo approccio con il disabile. Esprime inoltre qualche perplessità sul comma 2 dell'articolo 4 e sottolinea la necessità che all'interno dei posti di lavoro sia fatta un'opera di sensibilizzazione dei lavoratori che porti ad una cultura dell'accoglienza del lavoratore disabile. Sui problemi relativi alla copertura finanziaria del provvedimento si associa a quanto affermato dal senatore De Luca e sottolinea come l'entrata in vigore del provvedimento possa comportare forti risparmi nella spesa assistenziale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 562 E 131**

Art. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996.».

1.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, quantificato in lire 260 miliardi per il 1996 e in lire 275 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'esercizio 1996.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.».

1.0.1

IL RELATORE

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «275 miliardi per il 1997» aggiungere le parole: «e in lire 380 miliardi a partire dal 1998». Aggiungere in fine le parole «All'ulteriore onere di lire 105 miliardi a partire dal 1998 si fa fronte mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32). Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche dell'aliquota».

1.0.1/1

DANIELE GALDI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro della sanità Guzzanti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio 1995.

Il presidente **ALBERTI CASELLATI** ricorda che sono stati illustrati gli emendamenti agli articoli da 1 fino a 4, nonché gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il senatore **MANARA** illustra l'emendamento 5.1, volto a definire perentorio il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5.

La senatrice **BETTONI BRANDANI** illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3, (al quale dichiara di apporre la propria firma anche la senatrice **MODOLO**) nonché il subemendamento 5.3/1, volti a consentire, attraverso la enucleazione di adeguate risorse finanziarie, una più completa applicazione della legislazione vigente in materia di procreazione responsabile, tenuto anche conto della recente approvazione, alla Camera dei deputati, di uno strumento di indirizzo in materia di politica della famiglia; precisa altresì che, col subemendamento 5.3/1, sono state individuate risorse di copertura per gli oneri di parte corrente implicati dall'attivazione dei nuovi consultori previsti.

Dopo che il senatore **Martelli** ha ritirato l'emendamento 5.4, il senatore **BINAGHI**, richiamandosi alle dichiarazioni già svolte in sede di discussione generale, illustra l'emendamento 6.1 (al quale dichiara di ap-

porre la sua firma, unitamente ai senatori MONTELEONE, XIUMÈ, LAVAGNINI, MARTELLI e SIGNORELLI).

Il senatore MANARA illustra, quindi, gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, dichiarando di non condividere le disposizioni relative alla ammissione in soprannumero prevista nel testo.

Dato per illustrato l'emendamento 8.15, il senatore CARELLA illustra l'emendamento 8.16, volto a consentire il conferimento dell'incarico di cui al comma 3 anche ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica. Quindi il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 8.3.

Dopo che il senatore DI ORIO ha illustrato l'emendamento 8.18, volto a risolvere alcune situazioni esistenti in relazione al conferimento dell'incarico di direttore sanitario delle Unità sanitarie locali, il senatore CARELLA illustra l'emendamento 8.9, inteso a circoscrivere la facoltà discrezionale prevista per il conferimento di incarichi a particolari requisiti relativi agli organici e il senatore LAVAGNINI, illustrando l'emendamento 8.12 (al quale dichiara di apporre la propria firma anche il senatore CAMPUS), precisa che si tratta di evitare il conferimento di incarichi a primari con diverse specialità.

Il senatore LAVAGNINI illustra quindi l'emendamento 8.8 (al quale dichiara di apporre la propria firma, unitamente al senatore GALLOTTI).

Dopo che il senatore MANARA ha illustrato l'emendamento 8.1, il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 8.4, di identico tenore dell'emendamento 8.2, mentre il senatore PETRUCCI dichiara di ritirare l'emendamento 8.5.

Il relatore GALLOTTI illustra, quindi, l'emendamento 8.11, volto a sanare la situazione del personale medico degli enti previdenziali e la senatrice BETTONI BRANDANI illustra gli emendamenti 8.6, relativo ai concorsi banditi e non effettuati, e l'emendamento 8.7, precisando che di tratta di sanare la situazione di quelle regioni che hanno dato attuazione tardivamente alla legge n. 833 del 1978 e alla conseguente attivazione delle piante organiche.

Il senatore MARTELLI illustra poi gli emendamenti 8.13 e 8.14, precisando la portata della modifica proposta al decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 in materia di requisiti per la nomina a direttore amministrativo, e la senatrice MODULO illustra l'emendamento 8.10 relativo alla validità delle idoneità conseguite ai fini del conferimento degli incarichi di direttore sanitario.

Dopo che il senatore LAVAGNINI ha illustrato l'emendamento 8.17, relativo all'età di pensionamento dei primari ospedalieri (emendamento al quale dichiarano di apporre la loro firma anche i senatori BINAGHI e BRUGNETTINI), il relatore GALLOTTI illustra l'emendamento 8.0.1 (al

quale dichiarano di apporre la loro firma anche i senatori DI ORIO, ANDREOLI, MONTELEONE, XIUMÈ e MARTELLI). Il relatore precisa che tale emendamento fornisce una soluzione alla situazione in cui versano gli aiuti ospedalieri, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari, che svolgono mansioni apicali, e la cui posizione non ha potuto sinora essere sanata a causa della mancata effettuazione dei relativi concorsi.

Dato quindi per illustrato anche l'emendamento 8.0.7, di pressochè identico tenore (al quale dichiarano di apporre la propria firma i senatori DI ORIO, GREGORELLI, MONTELEONE, XIUMÈ, MARTELLI e BRUGNETTINI), prende la parola il senatore XIUMÈ, che illustra congiuntamente gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.4, precisando che la data di cui al comma 1 dell'emendamento 8.0.4, è da intendersi riferita al 15 dicembre 1993 e, in relazione al comma 3 di tale ultimo emendamento, che occorre fare riferimento, per la decorrenza dell'inquadramento, alla data di approvazione della legge di conversione del decreto in esame, anzichè alla data del 1° gennaio 1995.

Dato per illustrato l'emendamento 8.0.6, il senatore BINAGHI si sofferma sull'emendamento 8.0.3, relativo al calcolo del servizio effettivo prestato dai primari ospedalieri e il senatore XIUMÈ illustra l'emendamento 8.0.5, al quale dichiarano di apporre la loro firma i senatori MONTELEONE, MARTELLI e SIGNORELLI.

Il senatore MANARA illustra, infine, l'emendamento 10.1, soppressivo dell'intero articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1584

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «nell'allegata tabella A» aggiungere le seguenti: «rivista e corretta in base agli accordi intervenuti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 2 marzo 1995», e al secondo periodo, dopo le parole: «predetta tabella A» aggiungere le seguenti: «rivista e corretta in base agli accordi intervenuti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 marzo 1995».

1.1

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, SERRA, GREGORELLI, LAVAGNINI, DIONISI

Al comma 2, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Qualora fossero accertati, in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1992, 1993 e 1994, ulteriori disavanzi, rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 1, certificati e comprovanti le responsabilità di impegno di spesa a fronte o di provvedimenti nazionali o derivanti dall'incidenza sulle spese effettuate del peso della popolazione anziana residente in modo prevalente in alcune regioni, saranno oggetto di successivi interventi concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tesi ad integrare le quote attribuite con il presente provvedimento».

1.2

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, SERRA, GREGORELLI, LAVAGNINI, DIONISI

Art. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale del comparto sanità che, adottati prima del 31 agosto 1993 dagli Enti e dalle unità sanitarie locali, abbiano operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e negli accordi nazionali di lavoro, sono validi ed efficaci, ancorchè soggetti a provvedimenti di contestazione, di sospensione o di revoca per autotutela, sempre che rappresentino spesa storica consolidata delle unità sanitarie locali».

2.1

LAVAGNINI, GREGORELLI

Art. 3.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«aa) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: "in possesso dei dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale, o almeno sovrapregionale"».

3.10-bis (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 2, comma 3, alla lettera a), dopo le parole: "i criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: ", a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento, da parte del Ministero della sanità»;

alla lettera f), le parole: «della attività di ricerca e di sperimentazione clinica» sono sostituite con le seguenti: «nell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica»;

la lettera g) è sostituita con la seguente: «g) le convenzioni fra gli Istituti stessi e con Enti pubblici e privati su programmi per lo studio e la ricerca biomedica, per la organizzazione dei servizi sanitari, per la sperimentazione di interesse generale e per la formazione continua del personale»;

dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni»;

alla lettera h), dopo le parole: «procedure per» sono inserite le seguenti: «il coordinamento e».

3.10-ter (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Il Ministero della sanità di concerto con le regioni interessate procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, alla verifica della sussistenza negli Istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti».

3.10-quater (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, alla lettera d), punto 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore specifico, scelto da una commissione di indiscussa autorevolezza del settore, approvata dal comitato tecnico scientifico. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, amministrativo e sanitario. È abrogato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 relativo al direttore scientifico».

3.10-quinquies (già em. 3.10) DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, lettera d), punto 3), sostituire le parole: «Il rappresentante della regione deve possedere i requisiti» con le altre: «I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti».

3.11 LAVAGNINI, GREGORELLI, DIONISI

Sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) All'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. A tutto il personale laureato operante nella ricerca sperimentale e clinica va garantito uniforme trattamento giuridico, normativo ed economico, in relazione al raggiungimento dell'obiettivo comune della ricerca biomedica”».

3.10-sexies (già em. 3.10) DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, adottate con atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa coi Ministero del tesoro e della funzione pubblica”».

3.1 BINAGHI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, adottate con atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica”».

3.3 SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, adottate con atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».

3.7

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 29 del 1993 il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico fa parte di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, confluyente in quello del Servizio sanitario nazionale"».

3.4

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 29 del 1993 il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico fa parte di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, confluyente in quello del Servizio sanitario nazionale"».

3.8

ALBERTI CASELLATI

Sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale per gli Istituti saranno previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici"».

3.10-septies (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) Il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso».

3.10-octies (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«n) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

“1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici”».

3.2

BINAGHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«n) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

“1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici”».

3.9

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«n) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

“1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici”».

3.5

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE

Sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) all'articolo 6, nel titolo, e al comma 1, le parole: “di base” sono sostituite con la seguente: “corrente”».

3.10-novies (già em. 3.10)

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Dopo la lettera l), inserire le seguenti:

«l-bis) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: “degli istituti” sono inserite le seguenti: “, sia clinica che di base.”. Alla fine del comma 1 è

aggiunto il seguente periodo: "Il suo finanziamento è riservato agli istituti di diritto pubblico";

l-ter) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata" sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,";

l-quater) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi" sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";

l-quinquies) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "Ministero della sanità" sono aggiunte le seguenti: "di concerto con le Regioni interessate" e alla fine del comma, dopo le parole: "su base pluriennale" sono aggiunte le seguenti: "i quali per quanto riguarda la ricerca clinica, dovranno coprire il complesso delle prestazioni richieste da protocolli di studio e non coperte dai meccanismi di pagamento a prestazione (ROD o DRG), deliberati da ogni Regione".

3.10-decies (già em. 3.10) **DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PIETRA LENZI, PETRUCCI**

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis*) all'articolo 6, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'attività sanitaria svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è finanziata dal Ministero della sanità al quale sono rimesse apposite risorse dal Fondo sanitario nazionale".

3.6

PEPE, PALOMBI, GALLOTTI

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali)

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e n. 218 del 1992, utilizzano i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 e i sostituti alla data di pubblicazione del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, altri sostituti resi

necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo di lavoro di 38 ore settimanali, in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni.

2. Le aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 ed i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994.

3. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma.

4. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale».

4.2

GALLOTTI, CARELLA, LAVAGNINI, MONTELEONE, SIGNORELLI, GREGORELLI, ALBERTI CASELLATI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali)

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e n. 218 del 1992, utilizzano i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 e i sostituti alla data di pubblicazione del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con la possi-

bilità di un tetto orario massimo di lavoro di 38 ore settimanali in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni.

2. Le aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994.

3. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma.

4. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti quali diritti acquisiti dalle norme vigenti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale».

4.3

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, DIONISI, CORVINO

Al comma 1, quart'ultima riga, sostituire le parole: «in attesa dell'organizzazione» con le altre: «fino al completamento dell'organizzazione».

4.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA, MARTELLI, XIUMÈ

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art.-...

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255».

4.0.1

GREGORELLI, LAVAGNINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art.-...

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255».

4.0.2

PEPE

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «entro il termine» inserire la parola: «perentorio».

5.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «la legge 11 marzo 1988, n. 67» aggiungere le seguenti: «e quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità».

5.2

**BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PETRUCCI,
DI ORIO, PIETRA LENZI**

All'emendamento 5.3, dopo le parole: «degli obiettivi» inserire le seguenti: «di sostegno alla famiglia ed alla coppia,» e dopo le parole: «procreazione responsabile,» inserire le seguenti: «di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.),»; infine, al secondo periodo dell'emendamento 5.3, sostituire le parole: «leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978, nonché dei criteri funzionali ed organizzativi stabiliti dalle leggi regionali nella definizione dei nuovi ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali e dei distretti socio-sanitari di base ed infine delle necessità gestionali per il pieno funzionamento delle strutture consultoriali» con le altre: «leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996-97 a valere sul capitolo di bilancio n. 6856 del Ministero del tesoro relativo alla rubrica: "Presidenza del Consiglio dei ministri". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».

5.3/1

**BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, MODOLO,
CARELLA, PIETRA LENZI, DI ORIO, PE-
TRUCCI, TORLONTANO**

Al comma 4, dopo le parole: «legge 11 marzo 1988, n. 67» aggiungere le seguenti: «e quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135» e, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 5.000 donne in età feconda al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di promozione e tutela della procreazione responsabile, nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei PSR. I criteri di riparto di tale quota, saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978, nonché dei criteri funzionali ed organizzativi stabiliti dalle leggi regionali nella definizione dei nuovi ambiti territoriali delle unità sanitarie locali e dei distretti socio-sanitari di base ed infine delle necessità gestionali per il pieno funzionamento delle strutture consultoriali».

5.3

BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PETRUCCI,
DI ORIO, PIETRA LENZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga alla normativa vigente, può procedersi all'affidamento di lavori per il completamento di ospedali alle stesse ditte aggiudicatrici di precedenti appalti, esperiti secondo procedure di livello comunitario, qualora si tratti di lavori facenti parte di un progetto esecutivo approvato dal CIPE e già finanziato ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

5.4

MARTELLI

Art. 6.

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. È istituita la figura del medico ospedaliero in formazione. Il medico ospedaliero in formazione deve essere in possesso di diploma di laurea in medicina e deve aver superato una apposita selezione regionale. Il medico ospedaliero in formazione usufruisce di una borsa di studio di durata quinquennale. L'importo della borsa di studio è uguale a quello della borsa di studio di cui usufruiscono i medici in formazione specialistica. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica medica del personale del Servizio sanitario nazionale possono partecipare coloro che abbiano usufruito della borsa di cui sopra e che al termine del periodo quinquennale abbiano superato una apposita verifica».

6.1

DIONISI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

7.2

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Sopprimere il comma 2.

7.3

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Art. 8.

Sopprimere il comma 3.

8.15

DIONISI

Al comma 3, dopo le parole: «direttore sanitario ospedaliero» aggiungere le seguenti: «ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica».

8.16

CARELLA, LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di ruolo».

8.3

LAVAGNINI, LADU, GREGORELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico di direttore sanitario della unità sanitaria locale può essere conferito a coloro che, pur sprovvisti dell'idoneità nazionale, sono inquadrati nella posizione funzionale apicale del profilo professionale medici, ai sensi dell'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle discipline "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica" e "Organizzazione dei servizi sanitari di base"».

8.18

DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, BETTONI BRANDANI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «potrà essere conferito» inserire le seguenti: «in mancanza negli organici di personale in posizione apicale dell'area dell'igiene e sanità pubblica».

8.9

CARELLA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo dalle parole: «L'incarico di direttore» fino alle altre: «gestione di servizi sanitari».

8.12

LAVAGNINI, MODOLO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero e di distretto sanitario potrà essere conferito al personale inquadrato rispettivamente nella posizione funzionale di vice direttore sanitario e di coadiutore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982».

8.8

PINTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà altresì essere conferito a titolare apicale di posto di ruolo sanitario che ai sensi della precedente normativa ed in particolare all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, era esonerato dal possesso della idoneità in igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri».

8.1

LORENZI, MANARA

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 4».

8.4

LAVAGNINI, LADU, GREGORELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «gli incarichi di cui ai commi 3 e 4» con le altre: «gli incarichi di cui al comma 4».

8.2

GALLOTTI

Al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 4».

8.5

PETRUCCI, DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORNOLANTANO, PIETRA LENZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale».

8.11

GALLOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non siano state concluse le procedure concorsuali o, comunque, non sia stata formulata la graduatoria degli idonei».

8.6

TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, DI ORIO,
PETRUCCI, PIETRA LENZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28 della legge n. 128 del 1990 è prorogato al 31 dicembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del governo, sono fatti salvi gli inquadramenti conferiti con provvedimenti approvati e resi esecutivi ai sensi di legge alla data del 31 dicembre 1987».

8.7

BETTONI BRANDANI, VILLONE, DI ORIO, PE-
TRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: "Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione"».

8.13

MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario. Specificatamente, uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario».

8.14

MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Al comma 11 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, al primo capoverso sono soppresse le parole: "fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6"».

8.10

MODOLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I primari ospedalieri, fino al raggiungimento del massimo della pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, possono chiedere di essere trattenuti in servizio indipendentemente dall'aver esercitato il diritto, eventualmente loro spettante, di riscattare precedenti anni di servizio».

8.17

LAVAGNINI, GREGORELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.-...

1. Gli aiuti corresponsabili ospedalieri, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari, di ruolo, in possesso della relativa idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni apicali, che alla data del 15 dicembre 1993 svolgevano mansioni superiori apicali su posto vacante nella pianta organica provvisoria o definitiva, con provvedimento formale ovvero *in prorogatio*, o nei casi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, sono inquadrati direttamente al secondo livello dirigenziale a far data 1° gennaio 1995, purchè alla stessa data prestino ancora servizio nella medesima posizione funzionale apicale».

8.0.1

GALLOTTI, LAVAGNINI, XIUME, GREGORELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.-...

1. Gli aiuti ospedalieri, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari, di ruolo, in possesso della relativa idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni apicali, che alla data del 15 dicembre 1993 svolgevano mansioni superiori apicali su posto vacante nella pianta organica provvisoria o definitiva, con provvedimento formale o *in prorogatio*, sono inquadrati direttamente al secondo livello dirigenziale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché alla stessa data prestino ancora servizio nella medesima posizione funzionale apicale».

8.0.7

PINTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.-...

1. I dirigenti medici di I livello, fascia B, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, al maturare di una anzianità di servizio complessiva di cinque anni, previo giudizio favorevole da formularsi entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito da due medici di II livello e uno di I livello, vengono inquadrati nella fascia superiore.

2. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di assistente medico a termine, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

3. I dirigenti sanitari di I livello che da almeno 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano assunto, anche senza atto formale, la responsabilità di dirigente di II livello sono inquadrati agli effetti giuridici ed economici al posto di dirigente sanitario di II livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti di cui al comma 3, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 richiesti per l'accesso ai concorsi per posti di dirigente sanitario di II livello.

Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti sanitari di I livello che, pur non in possesso del requisito di cui al punto b) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, abbiano assunto la responsabilità del dirigente di II livello per almeno due anni, anche senza atto formale, dalla entrata in vigore della presente legge, purché in possesso, alla data di assunzione della predetta responsabilità, dei requisiti prescritti e richiesti per l'accesso agli esami per il conseguimento dell'idoneità primaria.

4. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo

7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dai seguenti: "il II livello dirigenziale è parimenti articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

- I) il personale corrispondente all'XI livello del ruolo sanitario;
- II)

a) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al X livello del ruolo medesimo in possesso dell'idoneità nazionale a primario nella disciplina responsabile di sezioni o servizi autonomi;

b) i titolari di affidamento di responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, che mantengono il trattamento economico in godimento".

8.0.2.

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, PRESTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.-...

1. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di Assistente medico a termine, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

2. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale.

3. I dirigenti sanitari di I livello, in possesso della idoneità primariale, che alla data del 15 dicembre 1993, abbiano assunto, con atto formale ovvero *in prorogatio* ovvero di fatto, la responsabilità di dirigente di II livello, su posto vacante, e la esercitino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati al posto di dirigente sanitario di II livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti di I livello, di cui al precedente periodo, anche non in possesso della idoneità primariale, che la conseguano nei primi esami indetti a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993. Il personale di cui al presente comma mantiene la funzione ricoperta sino alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei.

4. Il personale medico e paramedico "contrattualista", in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è equiparato, ai fini dei trattamenti previdenziali, assistenziali e del CCNL, al personale del Servizio sanitario nazionale.

5. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato, senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

8.0.4.

XIUMÈ, PRESTI, PEDRIZZI, COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.-...

1. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di Assistente medico a termine, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

2. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale.

3. I dirigenti sanitari di I livello, in possesso della idoneità primariale, che alla data del 15 dicembre 1993, abbiano assunto, con atto formale ovvero *in prorogatio* ovvero di fatto, la responsabilità di dirigente di II livello, su posto vacante, e la esercitino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati al posto di dirigente sanitario di II livello, con decorrenza dal 1 gennaio 1995. Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti di I livello, di cui al precedente periodo, anche non in possesso della idoneità primariale, che la conseguano nei primi esami indetti a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993. Il personale di cui al presente comma mantiene la funzione ricoperta sino alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei.

4. Il personale medico e paramedico "contrattualista", in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è equiparato, ai fini dei trattamenti previdenziali, assistenziali e del CCNL, al personale del Servizio sanitario nazionale».

8.0.6

PEPE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.-...

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

8.0.3.

BINAGHI, XIUMÈ

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.-...

1. A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, i programmi ed i metodi di preparazione del personale paramedico dovranno uniformarsi all'indirizzo definito dal Ministro della sanità, previo parere delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie interessate e degli organi tecnici ministeriali.

2. L'obiettivo di tale indirizzo dovrà essere il conseguimento, mediante laurea breve, di appositi titoli al termine di corsi scolastici ordinari per il nuovo personale da immettere in servizio e di corsi di aggiornamento e/o riqualificazione per il personale già in servizio.

3. I requisiti di ammissione ai corsi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, da emanare entro il 31 agosto 1995».

8.0.5.

XIUMÈ

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

126^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE**

(351) LONDEI: *Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(625) GEI ed altri: *Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere t) e bb), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(630) WILDE e TABLADINI: *Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica*

(1112) FERRARI Francesco ed altri: *Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(1487) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: *Modificazioni ed integrazioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*
Petizione n. 89

(Esame e rinvio. Disgiunzione dei disegni di legge nn. 351, 625, 630, 1112 e della petizione n. 89 ad essi attinente rispetto al disegno di legge n. 1487)

La relatrice **BRUNO GANERI** si sofferma preliminarmente sui disegni di legge nn. 351, 625, 630 e 1112, ritenendo che il disegno di legge n. 1487, presenti caratteri più generali e meriti, quindi, una trattazione a parte. I citati provvedimenti muovono in una direzione complessivamente da lei condivisa: essi non attengono direttamente l'attività venatoria, ma toccano invece settori economici ad essa in qualche modo connessi, operando interpretazioni autentiche e modifiche parziali della legge n. 157 del 1992.

Più specificamente il disegno di legge n. 351 interviene sull'articolo 13, comma 1 della menzionata legge-quadro sulla caccia, affrontando un problema interpretativo concernente la tipologia dei fucili di cui è vietato l'uso e sanando una disparità di trattamento determinatasi fra i detentori di diversi tipi di arma. Esso sostanzialmente estende il divieto di uso con caricatore contenente più di due cartucce anche

ai fucili a canna rigata che sembrano essere, tra l'altro, i più pericolosi.

Quanto ai disegni di legge nn. 625 e 630, essi investono il settore del turismo gastronomico, intervenendo sull'articolo 21, comma 1 della legge n. 157 del 1992; detto articolo, infatti, comporta il divieto di commercializzazione anche di specie non presenti in Italia che costituiscono la base di piatti rinomati di antica tradizione. Vi è da considerare, al riguardo, che esistono specie protette in Italia la cui caccia è invece consentita o addirittura incoraggiata in altri paesi ove dette specie sono a volte presenti in maniera tale da determinare uno squilibrio ecologico. I disegni di legge in esame puntano quindi a circoscrivere il divieto di commercializzazione alle sole specie presenti sul territorio nazionale: il disegno di legge n. 625 realizza tale obiettivo tramite interpretazione autentica, mentre il disegno di legge n. 630 vi provvede attraverso un'integrazione normativa.

Il disegno di legge n. 1112 si presenta per questo aspetto più ampio, estendendo la limitazione al solo territorio nazionale anche alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge-quadro richiamata.

Alla base delle esigenze cui i provvedimenti in esame puntano a corrispondere vi è il problema del concetto di specie protetta: se esso debba intendersi circoscritto alla fauna che vive e staziona sul territorio nazionale, o se invece vada inteso in senso universale. Al di là delle interpretazioni giurisprudenziali, che non sono per questo aspetto univoche, la relatrice si dichiara per parte sua più propensa alla prima interpretazione, facendo quindi salve le differenze esistenti fra i diversi paesi e i diversi ecosistemi, e tenendo conto che una specie protetta in un paese potrebbe essere addirittura in eccesso in un altro, con conseguenti danni all'equilibrio ecologico.

Dà quindi per illustrata la petizione n. 89, ritenendola, peraltro, di assai difficile comprensione per contenuto e linguaggio, e propone la disgiunzione del disegno di legge n. 1487 di iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria, che ha contenuto più ampio e merita quindi, a suo modo di vedere, una trattazione a parte.

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla disgiunzione proposta dalla relatrice, il presidente BRAMBILLA - rispondendo ad una domanda del senatore SPECCHIA concernente un disegno di legge in materia di revisione della legge-quadro sulla caccia da lui recentemente presentato - informa che detto disegno di legge non risulta ancora assegnato alla Commissione e che, non appena pervenuto, esso verrà congiunto con i disegni di legge già illustrati dalla senatrice Bruno Ganeri o, alternativamente, con il disegno di legge n. 1487, a seconda della maggiore aderenza del suo contenuto all'uno o agli altri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,15.

127^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Caramazza, per l'ambiente Gerelli e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(773) MATTEJA ed altri: Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MATTEJA riferisce innanzitutto sul decreto-legge n. 154, che interviene a modificare ed integrare alcune norme contenute nei decreti nn. 328, 646 e 691 del 1994, relativi ai più recenti eventi alluvionali. Al riguardo, dati i mesi ormai trascorsi, è possibile effettuare una prima verifica degli effetti prodotti dalla normativa in essi contenuta: quanto al primo decreto, riguardante l'alluvione del 1993, il giudizio è sicuramente negativo, considerati i forti ritardi verificatisi nell'erogazione delle provvidenze a favore delle attività produttive. Ma anche per l'alluvione del 1994 è necessario inserire delle correzioni testuali: si richiama in proposito anche al problema degli ostacoli che si sono frapposti alla realizzazione dei previsti interventi sull'alveo dei fiumi.

Premesso che il decreto in esame è frutto di una serie di riunioni svoltesi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e che sul suo contenuto concordano, quindi, le regioni interessate, passa a considerare più dettagliatamente i singoli articoli di cui esso si compone.

L'articolo 1 provvede ad una perequazione degli interventi relativi alle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni del 1993 con quelli disposti dal decreto-legge n. 646 per l'alluvione del novembre 1994. Con esso, poi, si riduce del 50 per cento il limite complessivo previsto per l'indebitamento delle amministrazioni interessate, che passa così da 2.000 a 1.000 miliardi, prevedendosi però la totale copertura degli oneri di ammortamento a carico dello Stato. L'articolo 2 è, a sua volta, finalizzato ad assicurare uniformi parametri normativi fra il decreto-legge n. 328 e il decreto-legge n. 691, estendendo anche alle scorte la tipologia dei danni rimborsabili nell'ambito del primo dei decreti citati. L'articolo 3 effettua un'operazione analoga a quella realizzata dall'articolo 1 con riferimento ai beni danneggiati dall'alluvione del 1994 di pertinenza delle regioni, delle provincie e degli enti locali, prevedendo la contra-

zione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per un importo complessivo ridotto del 50 per cento, ma con totale onere di ammortamento a carico dello Stato.

L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 1995 i termini per la scadenza dell'attività del Comitato istituzionale previsto dal decreto-legge n. 646 e per il ricorso a procedure d'urgenza. L'articolo 5 proroga il termine per alcuni adempimenti fiscali e contributivi e provvede alla correzione di errori materiali in cui si era incorso in sede di conversione del decreto-legge n. 691 del 1994; esso consente, inoltre, la cumulabilità della garanzia del Fondo centrale di garanzia delle attività artigianali con altre forme di garanzia, comprese quelle collettive e consortili e prevede infine la possibilità di utilizzare le residue disponibilità dell'INPS stanziata per la cassa integrazione a favore delle piccole imprese e utilizzate solo in misura marginale, per aumentare le autorizzazioni di spesa per l'erogazione di contributi in conto capitale. L'articolo 6 disciplina la procedura contabile per l'accreditamento dei fondi relativi agli interventi di urgenza.

Passando a considerare il disegno di legge n. 773, il relatore ricorda che all'epoca dell'approvazione delle provvidenze relative all'alluvione del 1993, erano stati adottati degli ordini del giorno tesi a prevedere successivi interventi nelle aree non coperte dal decreto in via di conversione. Il disegno di legge, di cui egli è primo firmatario, reca per l'appunto interventi a favore delle aree colpite dai fenomeni alluvionali del settembre 1993 e del luglio 1994. Occorre però valutare se convenga procedere nell'esame di tale disegno di legge congiuntamente con il decreto-legge in titolo, o se – considerati i problemi di finanziamento che potrebbero sorgere e onde evitare un appesantimento dell'*iter* del decreto, la cui conversione presenta estrema urgenza – non convenga invece prevederne la disgiunzione. Occorrerebbe poi effettuare in sede informale un'audizione delle regioni interessate, al fine di conoscere la portata attuale delle loro esigenze finanziarie.

Sul quesito posto dal relatore – se convenga, cioè, procedere congiuntamente nell'esame dei disegni di legge in titolo o prevederne la disgiunzione – si apre un breve dibattito in cui intervengono, a favore del mantenimento dell'esame congiunto, il senatore GIOVANELLI (il quale rileva che il decreto è comunque già in vigore), il senatore PINTO (che rileva le difficoltà di calendario inerenti ad una prosecuzione autonoma dell'*iter* del disegno di legge n. 773), il senatore CARCARINO (che rileva come il decreto-legge in esame si riferisca anche alle alluvioni precedenti a quella del novembre 1994).

Dopo aver preso atto dell'opinione espressa al riguardo dagli intervenuti e considerato che non è stata avanzata alcuna richiesta formale di disgiunzione dei disegni di legge in titolo, il presidente BRAMBILLA rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio

(Parere al Ministro dell'ambiente: favorevole)
(L014 078, C13^a, 0002^a)

Il relatore TERZI illustra la proposta di nomina del professor Annibale Mottana a presidente del Consorzio del parco nazionale dello Stel-

vio, ricordandone il *curriculum* di tutto rispetto in materia scientifica e di ricerca; anche la sua specializzazione in mineralogia appare conforme ai titoli necessari, così come i pareri espressi di intesa dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla regione Lombardia soddisfano i requisiti procedurali per la proposta di nomina. Fa infine presente al Governo l'esigenza che la residenza anagrafica del presidente del Consorzio sia fissata nel perimetro del parco, una volta che la nomina sarà perfezionata.

Il sottosegretario GERELLI interviene precisando che il professor Mottana è già da tempo commissario straordinario dell'Ente parco dello Stelvio, funzione che ha svolto egregiamente a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.

Si apre la discussione.

Il senatore CARCARINO conviene con i rilievi relativi alla residenza anagrafica del candidato, ma ravvisa anche la necessità di una maggiore chiarificazione delle linee di gestione del parco negli intendimenti del candidato ed in quelli del Ministro che ne propone la nomina. Infatti, precedenti atti del Ministero dell'ambiente avevano previsto una gestione pluriconsortile dello Stelvio, che non appare rispettata nelle fasi procedurali di formulazione della proposta di nomina: non solo la ratifica della regione Lombardia non è così univoca come la presenta il Ministro dell'ambiente, ma la stessa previsione di un unico Consorzio per il parco nazionale dello Stelvio appare presa in violazione degli impegni assunti dai precedenti. Giudica infine opportuno che di tali indirizzi di gestione sia chiamato a riferire alla Commissione lo stesso professor Mottana.

Il senatore NAPOLI conviene con l'intervento del senatore Carcarino, ritenendo peraltro che le linee e gli indirizzi di gestione del Consorzio possono indirettamente formare oggetto della discussione in Commissione sui profili di competenza del candidato alla sua Presidenza; rileva, poi, che la specializzazione in mineralogia potrebbe essere eccessivamente specifica, data la poliedricità delle funzioni del presidente di un Ente parco; esprime inoltre perplessità sulle concrete possibilità di svolgimento della intensa attività richiesta per il buon funzionamento del Consorzio, da parte di un candidato già oberato da molteplici impegni, rilevando come vi siano professionisti con maggiore disponibilità di tempo, anche a prescindere dalla loro produzione scientifica.

Il senatore LASAGNA ricorda la natura particolarmente conflittuale della gestione del parco nazionale dello Stelvio, divisa fra province autonome di Trento e Bolzano e regione Lombardia; conviene poi la richiesta di audizione e con l'osservazione riferita alla residenza anagrafica del Presidente dell'Ente parco, che non può discostarsi dal luogo nel quale è chiamato ad esercitare le sue funzioni.

Il senatore RONCHI ritiene irrituale la richiesta di audizione, ricordando poi che l'articolo 9 della legge-quadro sui parchi prevede espressamente che la sede dell'amministrazione dell'Ente parco sia ubicata en-

tro il perimetro dell'area protetta: non rileva pertanto che il candidato abbia residenza anagrafica in Roma, in quanto all'atto della nomina egli sarà legalmente domiciliato presso la sede del suo ufficio. Quanto ai problemi gestionali connessi alla struttura consortile del parco nazionale dello Stelvio, essi sono stati affrontati salvaguardando l'unità territoriale dell'area protetta e riconoscendo ai tre soggetti istituzionali interessati (province autonome di Trento e Bolzano e regione Lombardia) una sostanziale cogestione. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di nomina, con la quale si assicurerà il funzionamento del Consorzio, già da tempo in attesa di essere posto in condizioni di iniziare le sue attività.

Il senatore GRIPPALDI rileva la competenza monodisciplinare del candidato ed invita a valutarla congiuntamente al frutto dell'attività già da lui svolta come commissario del parco: se in presenza di poteri quasi monocratici egli non è stato in grado di risolvere i problemi di gestione di un'area protetta così delicata, è da verificare che sia effettivamente messo in condizione di affrontarli da presidente del Consorzio. D'altro canto, è apprezzabile che il Ministro abbia deciso di passare dalla gestione straordinaria a quella ordinaria: sarebbe forse opportuno acquisire nuovamente il parere della regione Lombardia, essendo questo stato espresso prima delle elezioni amministrative e, pertanto, essendo suscettibile di diversa valutazione da parte della nuova giunta regionale.

Il senatore GIOVANELLI, nel dichiarare voto favorevole, respinge come irrituale sia la richiesta di audizione che quella di acquisire un nuovo parere della regione Lombardia: per quest'ultima vale il principio ordinamentale della continuità dell'organo, per cui quanto espresso dalla precedente giunta non è automaticamente revocato in dubbio dal passaggio ad una nuova giunta.

Il senatore MATTEJA annuncia voto contrario alla proposta di nomina, giudicando necessario - per attuare realmente un sistema federale nel nostro paese - che tale tipo di nomina sia operato direttamente dalle regioni interessate.

Dichiarata chiusa la discussione, il presidente BRAMBILLA ricorda che in questa sede non è possibile accedere ad alcuna richiesta di audizione del candidato, sulla cui proposta di nomina la Commissione è chiamata a pronunciarsi con un voto.

Replica agli intervenuti il relatore TERZI, ricordando che la laurea del candidato è in geologia e, pertanto, copre gli ambiti di conoscenza concernenti il territorio nei suoi aspetti di superficie e litosferici. Propone l'espressione di un parere favorevole, respingendo gli argomenti addotti dal senatore Matteja in quanto la prospettiva federalista è già abbondantemente soddisfatta - nel caso di specie - dall'espressione di formale intesa sulla proposta di nomina da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Lombardia. Il sistema dei consorzi consente ai soggetti istituzionali interessati una vera e propria cogestione del parco, per cui non può essere accolto il rilievo del senatore Carcarino; quanto al requisito della residenza anagrafica, ribadisce

l'auspicio che al presidente del parco dello Stelvio si applichi la normativa che rende obbligatorio ai dipendenti pubblici il trasferimento della residenza nella sede dell'ufficio cui sono preposti.

Il sottosegretario GERELLI concorda la necessità di affrontare in separata sede i problemi organizzativi sollevati, ricordando che sulla proposta di nomina il Ministro ha operato un'attenta istruttoria sulla quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi. Quanto agli impegni del candidato, egli è professore universitario e tale unica altra attività ordinaria non gli ha impedito di svolgere egregiamente il ruolo di commissario straordinario negli anni scorsi; certo che la funzione di rappresentanza dell'Ente parco, propria del presidente, non riceverà alcun documento dal luogo nel quale il professor Mottana ha la residenza anagrafica, assicura comunque che il Governo si atterrà scrupolosamente alla normativa esistente in materia.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando dieci voti favorevoli, tre contrari e due astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori: Brambilla, Bruno Ganeri, Carcarino, Donise, Fante, Giovanelli, Grippaldi, Lasagna, Matteja, Modolo, Napoli, Parola, Ronchi, Staniscia e Terzi.

IN SEDE REFERENTE

(1462) LAURICELLA ed altri: Rifinanziamento della legge 31 dicembre 1991, n. 433, in materia di ricostruzione di fabbricati privati danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del Belice

(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante; rinvio dell'esame)

Il presidente BRAMBILLA ricorda che è stata avanzata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo; richiede in proposito l'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario TESTA non accorda l'assenso del Governo.

Il Presidente avverte che la relazione sarà svolta in altra seduta. L'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,20.

*AUDIZIONE DEL RETTORE DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, PROFESSOR MANCINO E DEL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, PROFESSOR GRELLA.
(A010 000, C34*, 0001*)*

Il presidente MARTELLI, dopo aver ringraziato il rettore dell'Università degli studi di Napoli professor Mancino, ed il preside della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, professor Grella, per aver aderito all'invito della Commissione, dà la parola al rettore.

Il professor MANCINO, premesso che la seconda Università degli studi di Napoli è stata attivata dal 1 novembre 1992 e che la facoltà di medicina e chirurgia ha un policlinico a gestione diretta, con riferimento ai quesiti che la Commissione gli ha fatto preventivamente pervenire, fornisce informazioni circa la costituzione in azienda del policlinico annesso alla facoltà di medicina e chirurgia che risulta costituito in azienda con decreto rettorale, dal 1° aprile 1995. Risultano nominati tutti gli organi direttivi, quali il presidente, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti, il consiglio direttivo. Mentre è imminente la nomina del direttore sanitario. Relativamente ai regolamenti dell'azienda, in particolare a quelli in materia di contratti, patrimonio e contabilità, nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti nello statuto dell'azienda, è stato per ora recepito lo statuto dell'Ateneo Federico II, compresi i regolamenti annessi.

In materia di acquisti di beni e servizi, di appalti di opere pubbliche e contratti di assicurazione, rileva in primo luogo che la fase di avvio della seconda Università ha determinato non pochi disagi, stante la carenza di personale e la dislocazione del territorio delle sedi dell'Università. In particolare, relativamente alle gare e trattative espletate e tuttora in corso, negli esercizi 1994-1995, il ricorso alla trattativa privata è stato effettuato nell'ordine dell'8 per cento per acquisti di beni e servizi, del 4 per cento per opere, del 100 per cento per contratti di assicurazione. Il

punto dolente riguarda l'acquisto di beni-farmacia, il 60 per cento del relativo importo viene infatti acquistato mediante trattativa privata per motivi di urgenza, o nelle ipotesi di forniture prodotte in esclusiva da una sola ditta. Infatti, per non interrompere l'attività assistenziale del Policlinico, in alcuni casi non è possibile attendere i tempi di espletamento delle procedure di gara. Quanto alla questione relativa ai posti letto e alle unità di personale, il primo punto è nell'ordine di 1.040 unità, di cui 900 posti letto in strutture di pertinenza, mentre i restanti, in regime di convenzione. Le unità di personale sono calcolate nell'ordine di 2.753, per cui il rapporto posti letto-personale è nell'ordine di 2,6. Il costo per posto letto è di lire 415.000, sulla base del totale delle spese correnti, mentre la determinazione della produttività per posto letto è stimata approssimativamente in lire 386.000, sulla base del tariffario nazionale. Per quanto riguarda lo stato di attuazione della normativa che regola i rapporti tra Regione ed Università, relativamente all'azienda universitaria policlinico, fino ad ora ci si è avvalsi di un mero protocollo d'intesa, ma si è in attesa di stilare uno nuovo con la Regione. Quanto alla problematica se la normativa esistente sia ritenuta sufficientemente esaustiva o bisognosa di eventuali modifiche, osserva che i problemi della facoltà di medicina sono assai rilevanti e che molto spesso la normativa emanata per il settore ospedaliero viene trasferita meramente a quello universitario, ignorando le differenti realtà, in particolare per quanto riguarda l'equiparazione dei livelli. Più analiticamente illustra alcune questioni relative all'attività assistenziale della facoltà di medicina che dovrebbero, a suo avviso, trovare urgente soluzione. Fa riferimento alla verifica della compatibilità delle strutture sanitarie universitarie con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, considerato che la prevista aziendalizzazione, basata sulle prestazioni sanitarie, non può adattarsi alle facoltà di medicina e chirurgia per le quali il ruolo dell'assistenza è complementare rispetto a quello della didattica e della ricerca; all'equiparazione dei docenti e ricercatori che esplicano attività assistenziale presso l'università ai profili di primario, di aiuto e di assistente del ruolo sanitario; alla soppressione del divieto di assunzione nella qualifica universitaria di collaboratore e funzionario tecnico di laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria; alla previsione di uno specifico ruolo di assistente medico per le esigenze dei policlinici; al problema dei collaboratori professionali esterni assunti dall'Università con contratti di collaborazione.

Il professor Mancino risponde quindi ad alcuni quesiti postigli dal presidente Martelli, dal senatore Binaghi e dalla senatrice Modolo, informando che non risulta ancora costituito il consiglio dei sanitari e che la percentuale di distribuzione di funzioni assistenziali di primariato tra i docenti è dell'ordine di circa 80 su 100-105 professori di prima fascia, mentre per quanto riguarda il pagamento delle indennità di equiparazione con gli stipendi universitari si applica puntualmente la disciplina vigente.

Il professor GRELLA lamenta la sostanziale carenza di personale della sua facoltà, considerata la molteplicità dei corsi di laurea, problema che è all'origine del ricorso a collaboratori professionali esterni ed ai conseguenti problemi di una loro collocazione giuridica.

Il senatore DI ORIO rileva che il problema centrale è l'adeguamento delle facoltà mediche a sostenere l'attuale domanda di formazione; a tal fine sarebbe opportuno sperimentare nuove forme di aggregazione, ponendo fine ad una situazione che fa gravare problemi di assistenza, formazione e ricerca a carico delle sole facoltà mediche.

Il senatore MONTELEONE, preso atto dei dati relativi alla farmaceutica obbligata, osserva che occorre fare chiarezza sui comparti di specializzazione e dichiara che si attende un contributo costruttivo da parte dei professori intervenuti.

Il professor GRELLA, si dichiara pienamente d'accordo con quanto osservato dal senatore Di Orio, circa l'esigenza di porre in grado le università di fronteggiare i problemi di formazione.

Il presidente MARTELLI ringrazia i professori Mancino e Grella per il contributo reso all'approfondimento delle tematiche oggetto dell'indagine sui policlinici universitari e li congeda.

La seduta termina alle ore 10,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
'sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 9,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C35ª, 0003ª)

Il Presidente MANFROI comunica che il dottor Gurrado ha restituito il resoconto stenografico della sua audizione tenuta il 6 aprile 1995, apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

Comunica inoltre che il capitano Carlo Pieroni, comandante dei carabinieri di Francavilla Fontana, ha comunicato di non poter accettare, per gli impegni di comando ai quali deve assolvere, l'incarico di collaboratore della Commissione.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU) DI BRINDISI
(A010 000, C35ª, 0001ª)

La Commissione procede all'audizione del dottor Nunzio Viggiano, direttore del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) di Brindisi.

Il dottor Nunzio VIGGIANO, dopo una breve relazione introduttiva, risponde alle domande rivoltegli dai senatori ALÒ, CURTO, BORGIA, RECCIA, CASILLO e dal Presidente MANFROI. Consegna infine un documento che sarà acquisito agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente MANFROI, ringraziato il dottor Viggiano, dichiara conclusa la sua audizione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C35ª, 0001ª)

Il Presidente MANFROI avverte che l'Ufficio di Presidenza è convocato per oggi, 10 maggio 1995, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 10,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

Intervengono Il Presidente della RAI, dott.ssa Letizia Brichetto Moratti, il Direttore Generale, prof. Raffaele Minicucci, il vice-direttore generale, dott. Aldo Materia, i componenti il Consiglio di amministrazione della RAI prof. Franco Cardini e ing. Mauro Miccio. Sono altresì presenti i dirigenti della RAI, dott. Franco Iseppi e dott. Giancarlo Leone.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0035*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che del punto all'ordine del giorno che concerne una audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI
(R047 000, B60*, 0006*)

Dopo un intervento del presidente Marco TARADASH, la Presidente del Consiglio d'amministrazione della RAI, dottoressa Letizia BRICHETTO MORATTI, svolge una relazione introduttiva.

Il Presidente Marco TARADASH sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 16,40, riprende alle 16,45).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Marco TARADASH comunica che con lettera in data 28 aprile 1995, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della

Commissione il senatore Piergiorgio Bergonzi, in sostituzione del senatore Ersilia Salvato, dimissionario.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI

Dopo una richiesta del presidente Marco TARADASH, cui replica il direttore generale della RAI, prof. Raffaele MINICUCCI, intervengono, ponendo quesiti, i senatori Antonio FALOMI, Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, il deputato Simonetta FAVERIO, i senatori Piergiorgio BERGONZI, Giulio Mario TERRACINI, Maria Rosaria MANIERI, Francesco DE NOTARIS, i deputati Guglielmo ROSITANI, Fabrizio DEL NOCE, Rosy BINDI, ed il senatore Giorgio CAVITELLI, nonché, ripetutamente, il presidente Marco TARADASH. Ad essi replicano, con ripetuti interventi, la presidente del consiglio d'amministrazione della RAI, dottoressa Letizia BRICHETTO MORATTI, ed il direttore generale, prof. Raffaele MINICUCCI. Intervengono altresì, limitatamente a chiarimenti di carattere tecnico su alcune delle questioni oggetto dell'audizione, i dirigenti della RAI dott. Franco ISEPPI e dott. Giancarlo LEONE.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60*, 0017*)

Il presidente Marco TARADASH informa la Commissione che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nella giornata di ieri, ha approvato una deliberazione relativa alla programmazione delle Tribune previste in occasione delle consultazioni referendarie indette per il prossimo 11 giugno, che risulta del seguente tenore:

«L'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

considerato che per la data dell'11 giugno 1995 sono stati indetti *referendum* abrogativi relativi a 12 quesiti;

visto l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, il quale prevede che agli spazi di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali relativi alla campagna referendaria accedano, in condizioni di parità di trattamento, le forze sociali interessate;

considerato che non è rinvenibile nella legislazione vigente una norma che stabilisca criteri specifici per l'individuazione delle forze sociali interessate ai *referendum*;

considerato che, peraltro, il regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai *referendum* abrogativi per la cui votazione è fissata la data dell'11 giugno 1995, emanato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria il 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile successivo, stabilisce all'articolo 19 i presupposti e la procedura

atti ad individuare, nell'ambito delle competenze del Garante, tali forze sociali;

considerato che l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, fa riferimento, in relazione alla propaganda referendaria per affissione, ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonchè ai promotori del *referendum*;

considerato inoltre che la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un *referendum* di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, nel disciplinare la propaganda relativa a tale *referendum*, faceva riferimento, al comma 2 dell'articolo 3, anche agli enti ed associazioni aventi rilevanza nazionale, o comunque operanti in almeno due regioni, individuati, su richiesta dei medesimi, con provvedimento dell'Esecutivo;

ritenuto che, tuttavia, le due norme legislative da ultime citate possono trovare, nel caso specifico, applicazione analogica solo parziale;

vista inoltre la deliberazione assunta, in occasione delle consultazioni referendarie concernenti la caccia e l'uso dei pesticidi in agricoltura, dall'Ufficio di presidenza della Commissione nella riunione del 10 maggio 1990;

delibera

1. In relazione ai referendum indicati in premessa, la RAI effettuerà un ciclo di Tribune, secondo il calendario, da approvarsi successivamente da parte della Commissione, che sarà predisposto dalla stessa RAI tenendo conto delle previsioni recate dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonchè dei seguenti criteri:

a) previsione di un ciclo di dodici confronti su ciascuno dei quesiti referendari, della durata di 20' ciascuno, da mandare in onda in orario pomeridiano; a ciascun confronto interverranno rappresentanti dei comitati promotori di ciascun referendum, e rappresentanti dei «comitati per il no», ovvero rappresentanti delle forze sociali interessate; replica per radio il mattino successivo;

b) previsione di due cicli di quattordici confronti sui temi referendari, della durata di 20' ciascuno, da mandare in onda in orario pomeridiano, riservati a rappresentanti dei gruppi parlamentari indicati dai rispettivi Presidenti; replica per radio il mattino successivo;

c) previsione di un ciclo di confronti al quale prendano parte anche altre categorie di aventi diritto, individuati ai sensi del successivo punto 2, da mandare in onda in orario serale. Il ciclo consiste di dodici confronti di un'ora per ciascun quesito referendario, ai quali prendono parte tre rappresentanti per ciascuna delle due indicazioni di voto, e dodici confronti di trenta minuti ciascuno, ai quali prendono parte due rappresentanti per ciascuna delle due indicazioni di voto;

d) previsione di un ciclo di appelli ai votanti, consistente, per ciascuno dei quesiti referendari, in due trasmissioni di tre minuti per ognuna delle indicazioni di voto.

2. Alle Tribune relative ai *referendum* hanno diritto di partecipare:

- a) i comitati promotori di ciascun *referendum*;
- b) i gruppi formalmente costituiti in almeno un ramo del Parlamento;
- c) gli enti e gli organismi, diversi da quelli indicati ai punti a) e b), rappresentativi delle forze sociali interessate ai referendum che, svolgendo attività di rilievo pubblico tale da giustificare la partecipazione alle Tribune, abbiano rilevanza nazionale, nonchè quelli qualificantisi come «comitati per il no», che ne facciano espressa richiesta alla Commissione.

3. La richiesta di cui al punto 2/c. non può pervenire alla Commissione oltre il termine di venerdì 12 maggio 1995, alle ore 12. Essa deve contenere l'indicazione del quesito o dei quesiti referendari ai quali è riferita, e per ciascun quesito deve essere specificata l'indicazione di voto che si intende suggerire nel corso delle Tribune.

4. I soggetti di cui al punto 2/b sono tenuti a fornire alla Commissione le medesime indicazioni di cui al punto 3.

5. La Commissione, ovvero il suo Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, delibererà sulle richieste pervenute ai sensi del punto 3, valutando per ciascuna richiesta la sussistenza dei presupposti indicati dalla presente delibera, nonchè, qualora gli spazi disponibili non consentano la partecipazione alle Tribune di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti, comparativamente la rilevanza sociale dell'attività svolta da ciascun richiedente. La Commissione o l'Ufficio di Presidenza allargato possono inoltre chiamare a partecipare alle Tribune anche soggetti che non abbiano avanzato la relativa richiesta, qualora ciò sia necessario ai fini del rispetto dei principi di parità di accesso ai mezzi di informazione e di parità di trattamento dei soggetti politici, stabiliti dalla normativa vigente o desumibili dalla prassi della Commissione.

6. Nelle trasmissioni delle Tribune, la RAI curerà che ciascun quesito referendario risulti non solo esposto in modo chiaro e comprensibile, ma anche agevolmente distinguibile dagli altri, facendo in particolare ricorso ad una locuzione di poche parole che identifichi immediatamente ciascun quesito, da utilizzare nell'intitolazione delle trasmissioni ed in ogni altra circostanza opportuna. Ove iniziative analoghe dovessero essere assunte da altri organismi pubblici, le locuzioni adoperate dalla RAI dovranno essere identiche a quelle adoperate in altra sede, o perlomeno quanto più possibile ad esse somiglianti».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 17,50.

AUDIZIONE DEL DOTTOR FILIPPO MANCUSO, MINISTRO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di primaria importanza porre l'attenzione della Commissione sulle tematiche relative alle disfunzioni registratesi in alcuni uffici giudiziari per effetto dell'insufficienza degli organici; a tal fine si è anche riunito un gruppo informale di lavoro che ha individuato le seguenti tematiche da sottoporre all'attenzione del Ministro di Grazia e Giustizia:

1) se sono stati acquisiti dati e formulati progetti, da tradurre in disegno di legge o in strumento normativo più immediato, per lo snellimento dei procedimenti penali. In particolare: 1) se siano previste modifiche per incentivare il ricorso al cosiddetto «patteggiamento»; 2) se sia stata studiata la possibilità di estendere ai reati puniti con l'ergastolo il rito abbreviato nelle ipotesi in cui ricorra la diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 - prevista per la collaborazione di giustizia in tema di mafia;

2) se è stata studiata o è in corso di elaborazione l'analisi per una revisione generale delle circoscrizioni degli Uffici giudiziari ed in particolare: la formulazione di progetti da tradurre in disegno di legge o in altro strumento normativo per rivedere soprattutto la distribuzione attuale dei Tribunali nel meridione rispetto all'evoluzione delle pendenze dei procedimenti ed alla loro dimensione;

3) quale subspecificazione del punto 2, se è stato previsto o meno l'aumento, senza ulteriori ritardi, degli organici in talune sedi meridionali, quali i distretti di Napoli, Reggio Calabria, Catania, Messina, Caltanissetta rispetto ai quali le carenze e le inadeguatezze attuali del personale e delle strutture rischiano di compromettere l'efficacia dell'azione delle Forze dell'ordine contro la criminalità organizzata;

4) se il Ministero ha avanzato al Governo proposte per ovviare - avuto riguardo alle ripetute segnalazioni, anche pubbliche, di specifici Uffici meridionali tra i quali quelli di cui al punto 2 - alla prevedibile impossibilità di definire in termini adeguati molti procedimenti penali a carico di un elevatissimo numero di imputati di reati di stampo mafioso con il rischio di restituirli in libertà, così compromettendo la sicurezza della comunità e l'immagine stessa dello Stato;

5) se il Ministero, analizzando le difficoltà che limitano - sotto vari aspetti, anche normativi - il funzionamento dell'istituto dell'applicazione intesa a rinforzare contingentemente gli organici giudiziari soprattutto di quelli meridionali in relazione ai pericoli prospettati al punto sub 4, ha ritenuto di farsi promotore di iniziative, eventualmente anche di ordine economico, onde renderne più agevole, rapida ed efficace l'attuazione.

6) se il Ministero ha intrapreso le opportune iniziative per introdurre nell'ordinamento il principio della temporaneità degli uffici direttivi, in considerazione dei suoi riflessi incentivanti rispetto all'applicazione di magistrati anziani e più esperti nelle sedi meridionali: nella prospettiva di vedersi riconosciuto il relativo sacrificio attraverso una revisione dei criteri fissati dal Consiglio superiore della magistratura soprattutto in materia di tramutamento e conferimento di funzioni superiori;

7) quale sia il punto di vista del Ministero a proposito dell'istituzione dei Tribunali distrettuali (e in caso affermativo gli studi eventualmente avviati per l'adeguamento degli organici e delle strutture complementari a tale revisione), nonché se sia stata valutata la possibilità di spostare, con criteri predeterminati che non contraddicano il principio del giudice naturale, i processi a carico della criminalità organizzata anche in sedi diverse quando complessità, carenze strutturali o esigenza di contestuale contrattazione non ne consentano la rapida celebrazione in quelle determinate dalle attuali norme del codice di procedura penale;

8) se e quali iniziative siano allo studio o siano state avanzate per incentivare la permanenza degli uditori giudiziari nelle sedi meridionali, constatato che quasi sempre si verifica il loro trasferimento, appena scaduto il primo periodo di permanenza obbligatoria, con conseguenti, intuibili ritardi ed aggravii soprattutto rispetto ai processi di maggior allarme sociale.

Il Ministro di Grazia e Giustizia Filippo MANCUSO rammenta che nella giornata di domani risponderà ad alcune interrogazioni ed interpellanze presso il Senato e si riserva pertanto di fornire risposta in quella sede ad alcune questioni sollevate in via informale.

Soffermandosi sulla questione relativa alla possibilità di estendere il rito abbreviato ai reati punibili con l'ergastolo, rammenta che in materia si è già espressa la Corte Costituzionale e fa presente di aver già incaricato la Commissione Conso, costituita presso il Ministero, di elaborare il problema onde prospettare la possibilità di un intervento legislativo in materia, che personalmente vedrebbe con favore.

Per quanto riguarda la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e, in particolare, i problemi relativi alle sedi meridionali, fa presente in primo luogo che si tratta di un problema storico, da affrontare con piena coscienza degli obiettivi che si intende raggiungere. Presso il Ministero sono già al lavoro due commissioni per elaborare un progetto di revi-

sione generale, sia strutturale che funzionale, della geografia giudiziaria, con riferimento agli organici, alle sedi, ai carichi di lavoro e a quant'altro si riferisca alla tematica in questione; tuttavia altro è studiare ed elaborare un problema altro attuare le soluzioni proposte, in quanto nella materia in esame sussiste anche una questione culturale tutt'altro che irrilevante.

Dopo aver dato conto degli interventi effettuati al fine di incrementare gli organici e di rendere più efficienti le strutture degli uffici giudiziari meridionali ritiene fondate le doglianze in merito ma non può che osservare al riguardo che la limitatezza delle disponibilità non consente di poter fare di più; a ciò si aggiunge l'altro problema relativo ai tempi lunghi necessari per il completo espletamento delle procedure di assunzione di magistratura. Dopo aver rilevato che speditezza, efficienza e cultura concorrono unitamente ad un unico fine e ritenuto pertanto indispensabile una seria formazione dei magistrati anche ai fini di un miglior funzionamento degli uffici, fa presente che, considerati i presupposti di base, sarà necessario fare di necessità virtù. Anche la questione della scarsità degli organici degli uffici giudiziari meridionali si collega al problema della scarsità di risorse in relazione ai compiti da svolgersi, pur dovendosi notare che è sempre la qualità personale ad alimentare la produttività del lavoro; in ogni caso è necessario incidere sulle cause che determinano le disfunzioni non essendo proponibili soluzioni estemporanee.

In ordine alle tematiche di cui ai punti 5, 6 e 8 dianzi illustrati, ritiene che i relativi problemi siano una ulteriore denuncia della scarsità di risorse disponibili, come dimostrano le controversie tra uffici determinate dai problemi connessi all'istituto della presa di possesso. Pur ritenendo necessario che i magistrati non rimangano per oltre cinque anni nel medesimo ufficio ritiene tuttavia che i problemi connessi alla rotazione debbano essere anzitutto temperati con il principio della inamovibilità; la funzionalità degli uffici si ottiene peraltro con la rotazione di tutto il personale di magistratura, non solo di quello direttivo.

Per quanto riguarda la possibilità di concedere incentivi di carriera osserva che la carriera dei magistrati non può che essere determinata dal merito degli stessi e, in ordine alle tematiche connesse all'istituzione dei tribunali distrettuali rammenta che il CSM si è espresso in senso negativo e ritiene che a tali considerazioni debba aggiungersi il rilievo secondo il quale determinerebbe problemi assai ardui la negazione della natura oggettiva del reato in primo grado con riferimento alla competenza dei tribunali in questione.

Ritiene infine che l'articolo 328 del cpp sia costituzionalmente legittimo.

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che l'audizione del Ministro di Grazia e Giustizia è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza proprio per affrontare le tematiche dianzi illustrate; rammenta inoltre che tali problematiche sono state evidenziate dai gruppi i cui rappresentanti hanno oggi lasciato l'aula della Commissione durante la relazione del Ministro. Ritiene tale comportamento profondamente scorretto.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) esprime anzitutto apprezzamento per le parole del Ministro e ricorda le carenze di orga-

nico evidenziatesi già nella seduta di ieri: alla luce di tale situazione sarebbe stato necessario procedere all'attuazione del giudice unico di primo grado e all'adeguamento degli organici ben prima di intraprendere riforme strutturali quali quella del codice di procedura civile e quella dell'istituzione del giudice di pace. Per quanto concerne quest'ultimo problema, dopo aver ricordato le attribuzioni decisamente importanti assegnate al giudice di pace, osserva che le attuali modalità di reclutamento, pur essendo notevolmente ampie, forse anche troppo, non sono state tuttavia in grado di garantire una soddisfacente copertura degli organici. Tutto ciò, come confermato anche dagli ultimi avvenimenti, fa sorgere più di un dubbio sull'attuale opportunità di questa riforma.

Il Ministro Filippo MANCUSO osserva che, quando si affrontano riforme istituzionali, i pareri non sono mai tutti concordi: esistono sempre critiche, che sembrano avere una forza maggiore dell'opinione contraria. Una volta ritenuto di dare comunque corso all'istituzione del giudice di pace, malgrado le difficoltà che potevano essere prevedibili, occorre andare avanti con la massima efficienza su questa strada: non si può considerare già fallita una esperienza che deve ancora cominciare. Ritiene quindi che forme di astensione dal lavoro rischino di aggravare una situazione che tutti a parole dichiarano di voler contribuire a risolvere.

Il senatore Antonio BELLONI (gruppo CCD) dopo aver espresso il suo sconcerto per l'assenza di numerosi commissari, dichiara la sua preoccupazione per il fatto che si ricorra spesso all'invio di uditori giudiziari nelle zone più difficili e degradate, dove invece sarebbe necessario l'utilizzo di personale particolarmente esperto. A tale proposito ritiene che potrebbero essere sperimentati rimedi certamente parziali ma forse efficaci, quali la soppressione delle sedi con scarso carico di lavoro, anche attraverso un decreto legge, e la soppressione delle procure circondariali presso la pretura. Ritiene che questi provvedimenti consentirebbero il recupero di quote non indifferenti di organico, pur rendendosi conto che per la loro adozione sarebbe necessario superare forti resistenze localistiche.

Il Ministro Filippo MANCUSO ritiene anzitutto importante attendere il lavoro delle due Commissioni già menzionate in precedenza: in questa sede non ritiene di doversi esprimere sull'opportunità di interventi drastici, pur avanzando dubbi sull'utilità di intervenire in materia processuale attraverso decreti legge, in quanto lo strumento della legge ordinaria sembrerebbe senz'altro maggiormente appropriato.

Il senatore Francesco DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) ritiene necessario e indilazionabile fornire risposte concrete a popolazioni ormai stanche di rinvii; gli ostacoli debbono essere affrontati e ci sono numerose questioni sulle quali è possibile intervenire immediatamente. È necessario coprire in maniera differenziata gli organici degli uffici giudiziari delle regioni meridionali, istituire il giudice monocratico in primo grado e far comprendere ai magistrati delle procure e delle direzioni distrettuali che tutti concorrono ugualmente al raggiungimento di un medesimo fine, nonchè provvedere ad una migliore qualificazione

della polizia giudiziaria. Non si possono chiudere gli occhi di fronte alla realtà degli infiltrati del pentitismo, emersa anche nel corso delle missioni della Commissione, come pure occorre insistere per migliorare il coordinamento tra le forze di polizia.

Il Ministro Filippo MANCUSO concorda con le osservazioni del senatore Di Bella e rammenta che nelle regioni meridionali la criminalità organizzata ha radici storiche che si possono individuare nella tralatizia funzione di supplenza da parte di organizzazioni illegali; è necessario recuperare il sistema della funzionalità dell'azione all'ordinamento.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO (gruppo progressisti-federativo) ritiene che il fenomeno dei depistaggi possa essere affrontato solo con giudici capaci. Nel mare delle esigenze spiccano alcune priorità tra le quali anzitutto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ferme a centoventi anni fa.

Il Presidente Tiziana PARENTI sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,55 è ripresa alle 20.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO ritiene necessario che si riaffermino alcuni principi del *due process of law*, che sembrano pretermessi in alcune disposizioni e applicazioni della legge; sarebbero da eliminare quindi una serie di attività pletoriche e non garantiste. Sottolinea infine che permane in tutta la sua ampiezza la gravità del problema penitenziario.

Il Ministro Filippo MANCUSO osserva che le questioni connesse al giusto processo sono in realtà determinate dall'interpretazione della legge, quale che sia l'ordinamento che lo prevede; si conferma pertanto l'imprescindibilità della preparazione e formazione dei giudicanti in quanto è solo per effetto della capacità e dell'idoneità dell'interprete che si può in concreto realizzare il giusto processo, tanto che si può affermare che il problema è quello della giusta sentenza.

Il deputato Giacomo GARRA (gruppo Forza Italia) richiama il problema per cui nelle sentenze di patteggiamento non possono essere disposte pene accessorie: la questione diventa pertanto quella dei reati che possono accedere al patteggiamento. Nel caso di reati elettorali quali il voto di scambio si possono quindi verificare situazioni di grande iniquità, nelle quali si patteggia la sentenza e si mantiene purtuttavia il seggio elettorale illecitamente conquistato. A ciò occorre quindi porre rimedio o escludendo tali reati dalla possibilità di patteggiamento o configurando talune pene accessorie - quali la decadenza dalla carica elettiva - come penali, e quindi irrogabili come pene accessorie anche a seguito di una sentenza di patteggiamento.

Il Ministro Filippo MANCUSO ritiene che si debba fare una comparazione tra l'interesse a suffragare la legittimazione per via elettorale e l'interesse a sanzionare la violazione della norma: in base al giudizio di

prevalenza che si riterrà di seguire sarà possibile risolvere il dilemma sollevato dal deputato Garra. Per quanto lo concerne, ritiene comunque che si debba tenere sempre presente la coerenza dei modelli processuali, e che tale principio debba essere applicato anche nel caso del patteggiamento.

Il Presidente Tiziana PARENTI fa presente che il senatore Raffaele BERTONI, il quale si è dovuto assentare per improrogabili impegni legati alle votazioni in corso al Senato, ha depositato una domanda scritta, la quale risulta del seguente tenore: ritiene il Ministro che il regolamento per la protezione dei collaboratori di giustizia sia illegittimo per quanto riguarda la previsione della cosiddetta dichiarazione di intenti? In caso affermativo intende il Ministro assumere un'iniziativa per la modifica del regolamento su tale punto?

Il deputato Sonia VIALE (gruppo Lega Nord) desidera anzitutto associarsi alla domanda depositata dal senatore Bertoni, ritenendo comunque che l'argomento sia di grande importanza e vada adeguatamente affrontato. Si rende conto degli impegni del Ministro, ma riterrebbe utile anche un primo accenno di risposta in questa sede.

Il Ministro Filippo MANCUSO fa presente di doversi assolutamente assentare per impegni improrogabili presso la Presidenza del Consiglio. Si dispiace quindi di non poter fornire una risposta alla questione appena sollevata, che si impegna comunque a trattare adeguatamente ed in modo completo in una prossima audizione.

Il Presidente Tiziana PARENTI ringrazia il Ministro di Grazia e Giustizia per le risposte fornite, assicurando che interesserà al più presto l'Ufficio di Presidenza al fine di fissare una seduta nella quale possa essere completata l'audizione odierna.

La seduta termina alle ore 20,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0013ª)

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

**INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AI DELITTI DELLA BANDA DELLA
«UNO BIANCA»: SEGUITO DELL'INCONTRO DI LAVORO CON IL DOTTOR ANTONIO DI PIETRO**
(A010 000, B55ª, 0001ª)

Il presidente PELLEGRINO informa di avere incontrato, prima dell'inizio della seduta odierna, i giornalisti accreditati presso la sala stampa, ai quali egli ha manifestato il rincrescimento della Commissione per alcune informazioni - diffuse da agenzie di stampa nel corso della serata di ieri e prima che fosse terminata la seduta - distorsive del reale andamento dei lavori della Commissione e del comportamento del dottor Di Pietro.

Fra le altre inesattezze, è stata divulgata la notizia che il dottor Di Pietro avrebbe abbandonato la seduta, mentre invece egli si era limitato ad offrire la propria disponibilità ad allontanarsi dall'aula al solo scopo di consentire ai membri della Commissione una più ampia libertà espressiva e di critica sul suo elaborato. Il dottor Di Pietro, conclude il Presidente, su richiesta della Commissione è stato presente per tutta la seduta ed ha assicurato il suo proficuo apporto al lavoro della Commissione stessa.

La Commissione procede, in seduta pubblica, al seguito dell'incontro di lavoro con il dottor Antonio Di Pietro.

Intervengono il senatore MORANDO e i deputati BARESI e FRAGALÀ, i quali pongono quesiti. Agli intervenuti risponde il dottor DI PIETRO il quale svolge parte del suo intervento in seduta segreta.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'incontro di lavoro con il dottor Di Pietro alla seduta che si terrà mercoledì 17 maggio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 21.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

52° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo e per la difesa Silvestri.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994
(Parere alla 13° Commissione: favorevole)

Riferisce la senatrice **BRICCARELLO**, che propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(472-B) RIZ. - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2° Commissione: favorevole)

Il relatore **PERLINGIERI** dà conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e propone di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Conviene la Sottocommissione.

(660) SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(771) MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(1360) LISI. - Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGLIOZZI ritiene che l'eccezione prevista nell'articolo 1, dovrebbe essere estesa anche per i casi regolati dall'articolo 286-bis del codice di procedura penale, ammettendo la custodia cautelare in carcere almeno per alcuni casi di straordinaria pericolosità dell'imputato.

Ad avviso del presidente PERLINGIERI, la fissazione di un limite rigido di età per accordare o negare benefici o restrizioni ripropone una perplessità di ordine costituzionale alla stregua del principio di eguaglianza.

La Sottocommissione, quindi, si pronuncia favorevolmente sul disegno di legge, con l'osservazione esposta dal relatore.

(1602) Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGLIOZZI ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo.

La Sottocommissione concorda.

(757) SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare

(Parere su emendamenti alla 4^a Commissione: non ostativo)

Ad avviso del relatore DE MARTINO Guido, gli emendamenti in esame non evocano alcuna riserva di ordine costituzionale.

Conviene la Sottocommissione.

(884) ROVEDA ed altri. - Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell'inquinamento da traffico

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO in sostituzione del relatore designato Fierotti, apprezzando la finalità del disegno di legge, con un riserva circa la tutela dei concessionari.

Il presidente PERLINGIERI esprime perplessità sui possibili oneri finanziari per l'erario. Segnala, inoltre, l'opportunità di fissare un termine ragionevole per la rimozione delle infrastrutture e di chiarire la nozione di area metropolitana, in riferimento alla normativa vigente in materia.

Il senatore DE MARTINO Guido reputa improprio fissare una distanza rigida e uniforme per tutte le realtà metropolitane.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni formulate nel corso dell'esame.

(1395) CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, che propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI rileva l'impropria sovrapposizione dell'articolo 4 alla sfera delle competenze regionali.

Concorda il senatore DE MARTINO Guido, che estende il rilievo critico anche all'articolo 6.

Con tali osservazioni, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(1625) WILDE ed altri. - Riordino delle funzioni in materia di turismo

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta della relatrice BRICCARELLO, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(260) DANIELE GALDI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(514) GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili

(582) PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(642) CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1129) MULAS - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(Parere su testo unificato alla 11^a Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido esprime rammarico nel rilevare che alcune osservazioni critiche formulate dalla Sottocommissione nel pa-

rere reso il 29 marzo 1995 sul disegno di legge n. 1129, non sono state tenute in considerazione nella elaborazione del testo unificato. In particolare, l'articolo 4, comma 2, riproduce una disposizione ingiustificatamente discriminatoria per le imprese che non possono rispettare l'obbligo di assunzione dei disabili, mentre rimane prevista una sanzione per mancata accettazione dell'impiego, senza alcun riferimento alla motivazione della rinuncia. Inoltre, la lista di cui all'articolo 1, comma 4, si riferisce a categorie eterogenee, alcune delle quali esigono un trattamento specifico, come nel caso dei non vedenti e dei sordomuti.

Con tale ultima osservazione, e a condizione che siano accolti i rilievi contenuti nel parere del 29 marzo specificamente richiamati dal relatore, la Sottocommissione conviene di trasmettere un parere favorevole.

(223) BETTONI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(713) NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(822) DIONISI, CRIPPA e PUGLIESE. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI esprime apprezzamento per gli emendamenti 2.1 e 2.3, conformi al parere reso il 29 marzo 1995, proponendo di esprimere un parere favorevole su tutte le proposte di modifica pervenute dalla Commissione di merito.

Conviene la Sottocommissione.

(773) MATTEJA ed altri. - Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Su proposta della relatrice BRICCARELLO, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(1462) LAURICELLA ed altri. - Rifinanziamento della legge 31 dicembre 1991, n. 433, in materia di ricostruzione di fabbricati privati danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del Belice

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Su conforme proposta del relatore DE MARTINO Guido, la Sottocommissione, conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 10,10.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri****MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995****33^a Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione, Guarra, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

(1119) MANCONI ed altri: Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato: rinvio dell'emissione del parere.

Alla 9^a Commissione:

(1395) CARINI ed altri: Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche: rinvio dell'emissione del parere.

Alla 13^a Commissione:

(1648) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, approvato dalla Camera dei deputati: parere in parte favorevole con osservazioni ed in parte contrario.

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale, parere su testo unificato approvato dalla Commissione in sede referente: rinvio dell'emissione del parere.

FINANZE E TESORO (6°)**Sottocommissione per i pareri****MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(1601) Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parlato ed altri; Perinci ed altri; Sbarbati ed altri: parere favorevole;

alla 13ª Commissione:

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 9ª Commissione:

(1395) CARINI ed altri: Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche: rinvio dell'emissione del parere.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bosco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

LAVORO (11*)**Sottocommissione per i pareri****MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione, Smuraglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8ª Commissione:

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto: parere favorevole con osservazioni;

alla 10ª Commissione:

(894) FANTE ed altri: Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica: parere favorevole con osservazioni;

(929) BOSCO ed altri: Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per i danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990: nulla da osservare;

(932) TAPPARO ed altri: Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori: nulla da osservare.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 11 maggio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo (1623).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1646).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- LISI ed altri. - Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914/1918 e alle guerre precedenti» (1493).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
 - PIETRA LENZI ed altri. - Regolamento della fecondazione assistita (1070).
 - MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
 - ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
 - ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
-

GIUSTIZIA (2°)

Giovedì 11 maggio 1995, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*).
- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante *interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile* (1627).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante *disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti* (1647).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).

- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- RIZ. - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (472-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

FINANZE E TESORO (6°)

Giovedì 11 maggio 1995, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Riforma del credito agevolato (1300).
 - Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (1624).
 - Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).
 - GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).
 - VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743)*.
 - FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).
-

INDUSTRIA (10°)

Giovedì 11 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: audizioni del dottor Alberto Dondena, dell'avvocato Paolo Tartaglia e dell'ingegner Eugène Verzeznassi Butturini, commissari straordinari della Nuova Cartiera di Arbatax spa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Giovedì 11 maggio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).

- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 11 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1648) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- RONCHI ed altri. - Disciplina della professione di dottore naturalista (1113).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA. - Modificazioni ed integrazioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica orneoterna e per il prelievo venatorio (1487).
- LAURICELLA ed altri. - Rifinanziamento della legge 31 dicembre 1991, n. 433, in materia di ricostruzione di fabbricati privati danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del Belice (1462).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1553).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).

- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SARTORI e LONDEI. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (339).
- SPECCHIA ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (709).

IV. Esame del disegno di legge:

- LAVAGNINI. - Norme per il recupero dei centri storici (1514).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 (1657).
- MATTEJA ed altri. - Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994 (773).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano (275).
- LONDEI. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano (284).
- SIGNORELLI. - Norme a tutela del lupo italiano (760).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LONDEI. - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351).
- GEI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere *t*) e *bb*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (625).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1112).
- e della petizione n. 89 ad essi attinente.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 11 maggio 1995, ore 15

Audizione del rettore dell'Università di Milano prof. Mantegazza e del preside della Facoltà di medicina e chirurgia prof. Scala.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 11 maggio 1995, ore 11,45

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo**

Giovedì 11 maggio 1995, ore 14

Discussione della bozza di documento sulla riforma della Cooperazione, preparata dai consulenti Gildo Baraldi e José Luis Rhi-Sausi.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30